

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 881-A

(Urgenza)

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati:

**Giovanelli Edoardo** presidente e relatore della maggioranza, **Ciraolo** segretario, **Abbate, Bonicelli, Celesia, Colosimo, Cottafavi, De Nicola** e **Ferraris Carlo** relatore della minoranza

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO  
(NITTI)

DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELL'INTERNO  
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI  
(FINOCCHIARO-APRILE)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(FACTA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(TEDESCO)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI  
(CALISSANO)

nella seduta del 3 giugno 1911

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni

Seduta del 20 giugno 1911

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella occasione della ripresa dei lavori parlamentari l'attuale Gabinetto, presentandosi alla Camera il 6 aprile scorso, faceva, fra le altre, per bocca del presidente del Consiglio, la seguente dichiarazione:

« L'ampliamento del suffragio deve avere per conseguenza una più assidua cura degli interessi delle classi popolari, perfezionando ed applicando più efficacemente le leggi sociali e quelle sulla cooperazione. Fra le isti-

tuzioni sociali deve in prima linea richiamare le nostre cure la Cassa per la vecchiaia e la invalidità dei lavoratori, (*Bene!*) alla quale noi proporremo di dare maggiore energia di azione e maggiori mezzi finanziari.

« E poichè le condizioni del bilancio non consentirebbero ora maggiori assegnazioni a carico della finanza, noi proporremo di istituire un monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita (*Approvazioni a sinistra*) e di devolverne per intero i proventi alla



Cassa per la vecchiaia e invalidità dei lavoratori. (*Benissimo!*)

« Per tal modo, mentre la garanzia sicura dello Stato provocherà un incremento della previdenza sotto forma di assicurazioni sulla vita, i proventi delle assicurazioni delle classi più agiate accresceranno la misura delle pensioni degli operai. (*Bene!*) »

E durante la discussione dello stato di previsione della spesa del prossimo esercizio pel Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, nella seduta del 13 maggio ultimo scorso, l'onorevole ministro preannunciava, all'appoggio di considerazioni opportune, quanto si riferiva alle principali accuse e difese del disegno di legge sul monopolio delle assicurazioni sulla vita, del quale si confermava la prossima presentazione.

E siccome le dichiarazioni allora fatte servono a spiegare a quali concetti erano ispirati gli studi, che stavano allora concretandosi, crediamo utile presentarle testualmente come vennero fatte.

Diss. allora il ministro Nitti:

« Il monopolio delle assicurazioni sulla vita è da molti anni atteso. Mi dispiace di parlare di persona che non è più.

« L'onorevole Fortis, quando era ministro ed io non ero in politica, mi pregò, in una conversazione che avemmo, di studiare questo argomento per vedere se si potesse concretare in un disegno di legge. Egli era un partigiano del monopolio delle assicurazioni.

« L'attuale presidente del Consiglio, colla sua grande autorità, da molti anni è in quest'ordine di idee, ed aveva anche incaricato qualcuno dei miei predecessori di approfondire questo argomento. Credo che bisogna portare subito davanti alla Camera il nostro disegno di legge, perchè niente più nuoce dello stato attuale di incertezza.

« Noi crediamo di rendere un grande servizio al paese.

« Quando la Camera avrà dinanzi le cifre reali; quando vedrà i servizi che noi renderemo alla previdenza sociale ed alle classi popolari; quando avrà modo di convincersi del grande servizio che renderemo al risparmio popolare; sono certo che tutte le opposizioni cadranno. Io devo dire che molta parte delle agitazioni contro il monopolio è essenzialmente fittizia.

« La verità è che la più gran parte dei prodotti di queste imprese va esclusivamente a beneficio di organizzazioni straniere, le quali non vi impiegano che una minima parte di capitale. (*Approvazioni*).

« Ora quando il capitale estero viene fe-

condatore da noi a rischiare, a tentare imprese e traffici, sia il benvenuto; esso è non solo amico, ma deve essere accolto, come si accolgono gli ospiti, amorevolmente e con tutti i riguardi. Quando invece non si tratta che di organizzazioni, possiamo ben farle noi e le sappiamo fare. Se il grande Montaigne ha detto: *on ne parle jamais de soi...* qualche volta occorre parlarne. Mi consentano anche i miei colleghi di Gabinetto questo piccolo sfogo di sincerità. Voglio parlare di me per mia difesa. Io combattei come qualcuno mi ha ricordato il riscatto dei telefoni e il conseguente esercizio di Stato. È materia in cui il disaccordo è lecito. Si trattava di una impresa difficile in cui la tecnica varia ogni giorno, in cui gli strumenti tecnici sono sempre diversi, in cui i progressi sono continui. Qui viceversa non si tratta che di una cosa più facile e semplice, sempre la stessa. Applicherete la tavola di mortalità H<sup>m</sup> o ne applicherete un'altra, investirete in un modo o nell'altro. Ma la industria è sempre la stessa. Tutto può essere calcolato, definito, previsto; data la legge dei grandi numeri e la grossa massa delle osservazioni un'oculata amministrazione elimina ogni rischio finanziario. Quindi nessuna possibilità di sorprese; soltanto la necessità di difendere lo Stato contro le frodi, la necessità di sapere impiegare bene i mezzi che lo Stato ha a sua disposizione.

« E qui consentite ch'io volga una sincera lode al Parlamento. Gran numero di deputati e senatori si sono finora interessati di imprese di assicurazione sulla vita ed hanno fatto assai bene. Niente di meno che onorevole. Sarei stato molto lieto ed onorato anch'io di essere presidente di qualcuna di quelle importanti società.

« Orbene, io non ho ricevuto nessuna pressione, neanche una sola. E ciò sia detto a lode del Parlamento italiano contro cui tante ingiuste calunnie si fanno. Io non ho avuto nessuna insidia; nè il Gabinetto ha avuto alcuna pressione per impedire questo monopolio. (*Approvazioni*).

« Ho invece udito che vi è nel paese una agitazione viva di produttori. Perchè impiegati ed agenti produttori delle società dovrebbero agitarsi? E soprattutto perchè i produttori?

« Consentite un'indiscrezione. Io ho avuto lettere di agenti produttori in questi giorni, che io potrei fornire, se ne avrete curiosità. Sapete che cosa mi hanno detto? Siamo obbligati ad agitarsi, perchè i Consigli di amministrazione si dispiacerebbero se non

lo facessimo; viceversa noi non abbiamo nessuno interesse contro il monopolio, perchè siamo sicuri, essendo pagati a provvigione, che voi ci manterrete lo stesso, come chiunque ci manterrebbe; quindi non terrete conto della nostra agitazione.

« Spesso io ricevevo, il giorno medesimo, un telegramma in cui era una violenta protesta contro il Ministero e numerose lettere in cui s'incoraggiava la nostra iniziativa. (*Commenti animati*).

« Questo disegno di legge verrà dinanzi a voi, come uno studio teorico semplice. Il *dies a quo* comincia da oggi. Niente riscatto; niente, dunque, di quelle cose che possono dar luogo a grandi controversie. Noi studieremo i mezzi di esecuzione con serietà, con semplicità e, se mi consentite, con rapidità; ed io credo che saremo facilmente d'accordo.

« Il solo argomento che ho sentito contro, è che il monopolio non vi è negli altri paesi. Questo non è una cosa che mi preoccupi molto... (*Interruzione*). No, nella Nuova Zelanda, lo Stato è in concorrenza con le società libere e l'impresa funziona benissimo. In ogni modo non dobbiamo sempre imitare gli stranieri.

« Ricordo quel nobile signore veneziano, il senatore Poco Curante, l'amico di Candido, il quale, qualche secolo fa, si doleva appunto del nostro servilismo mentale e diceva: È uno strano paese il nostro, perchè quelli che abitano la patria dei Cesari e degli Antonini, non osano avere un'idea, senza il permesso di qualcuno. Se consentite, noi avremo un'idea, senza il permesso di qualcuno.

« Consentite che io insista, un momento, su questo punto, non per indiscrezione, ma per evitare commenti inutili. Alcuni hanno parlato molto in questi giorni, e parlano, non ostante la smentita che fu data dalla *Stefani*, che vi sia una specie di regia di compagnie italiane e straniere, a cui noi dovremo dare il monopolio.

« E perchè dovremmo fare questa regia? Io mi sono ricordato di Svetonio, il quale dice che Vespasiano era un buon amministratore, ma anche un uomo di spirito: il che non guasta. Ora Vespasiano aveva il prediletto dei suoi famigliari il quale era assai venale, ed un giorno costui gli propose di nominare un suo fratello ad un posto ben retribuito. Vespasiano chiamò l'interessato, gli domandò che somma avrebbe pagato e la intascò per sè. Poi, quando il suo famigliare, ignaro della cosa, insisteva, gli disse: « Bi-

sogna che tu ti trovi un altro fratello, perchè quello era fratello mio ». (*ilarità*). Ora noi consideriamo sorella nostra l'impresa; e non c'è nessuna ragione che la diamo ad altri. (*ilarità*).

« Il monopolio delle assicurazioni, dunque, vedrete, sarà una cosa talmente chiara e semplice che ogni ingiusta prevenzione di leguerà.

« Alcuni si dolgono che non lo abbiamo esteso ad altre forme di assicurazione. Qui accade come pel suffragio: tutti lo volevano estendere; chi agli uomini, e chi alle donne (*ilarità*), come con la proposta Sonnino! (*Commenti*).

« E, quando si è proposto di estenderlo, allora sono sorte tante controversie sulla natura di questa funzione e sui modi e sulle forme.

E le promesse fatte vennero mantenute il giorno otto corrente mese colla presentazione del disegno di legge, che verremo brevemente esaminando.

Il disegno di legge incontrò grandissimo favore negli Uffici, che nominarono a commissari otto colleghi tutti consenzienti nell'accettazione del principio della istituzione del monopolio delle assicurazioni su'la durata della vita umana, pur riservandosi di proporre, come dichiararono nelle adunanze degli Uffici, modificazioni ed aggiunte alle disposizioni del disegno di legge ministeriale.

La Commissione si costituì immediatamente ed, ottemperando alla vostra deliberazione colla quale vi piacque di concedere, a richiesta dei ministri proponenti, l'urgenza alla discussione del disegno di legge, ne intraprese alacramente la disamina.

In occasione di essa il collega dissenziente espose le ragioni del suo dissenso e fece riserva, volenterosamente accolta dalla Commissione di redigere una relazione di minoranza, che fa seguito a quella della maggioranza, che unanime, come di ragione, deliberò di passare alla discussione specifica di ciascuno degli articoli del disegno di legge per decidere se e quali modificazioni, aggiunte od eliminazioni si potessero apportare a qualcuna delle sue disposizioni.

In seguito vi esporremo le proposte fatte e deliberate per qualche modificazione di forma ed anche di sostanza ad alcuni articoli del disegno ministeriale.

Per ora vi proponiamo brevi considerazioni generali sul disegno di legge, per quanto la quasi unanime favorevole accoglienza fattagli negli Uffici, potesse anche dispen-

sarcene, tanto più se, come venne universalmente riconosciuto, si tengano presenti le considerazioni con molta abbondanza e con non minore perspicua chiarezza svolte nella relazione che precede il disegno di legge.

A voi tutti, onorevoli colleghi, benchè forse in minore proporzione di quanto avvenne ai vostri commissari, sono pervenuti certamente articoli di giornali, dispacci, opuscoli, deliberazioni di Camere di commercio e di altri enti, nelle quali comunicazioni, talvolta in termini che, con molta indulgenza si possono qualificare siccome improntati ad eccessiva vivacità, si facevano inviti alla reiezione del disegno di legge, affidato pel suo esame ad una Commissione composta di membri che nella quasi totalità dovevano il mandato ricevuto alle dichiarazioni, fatte negli Uffici e dai relativi verbali consacrati, di essere favorevoli ai principi informativi del disegno di legge.

Ma chiunque abbia esaminato, come da noi si fece, gli scritti inviati, facilmente avrà riportato la convinzione, che tutta la agitazione al riguardo del disegno di legge venne promossa dalle non numerose, ma altrettanto potenti coalizioni di finanziari, ai quali non poteva a meno di rincrescere che la istituzione di un monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita umana venisse a falciare i lauti guadagni, e che per tanto tempo avevano permesso la corrispondenza di vistosi interessi ed utili ai fondatori delle Compagnie di assicurazione e la retribuzione di più larghi stipendi anche allora che all'altezza della retribuzione non corrispondeva nè la entità nè la difficoltà delle mansioni degli stipendiati.

Si comprende facilmente come la visione della possibilità di troncate speranze e quella più acerba della diminuzione delle retribuzioni, dovesse creare, fra gli interessati, un ambiente ostilissimo ad un disegno di legge la cui attuazione avrebbe ineluttabilmente dato luogo ai temuti pericoli di falcie di utili, di compensi e di mercedi.

E si comprende ancora che i vincoli della parentela e della cointeressenza potessero far trovare aderenti alle querimonie di questa prima classe di oppositori violenti al monopolio.

Ma non manca una seconda classe di oppositori non meno violenti.

Questa è costituita dagli interessati in varie maniere in società ed associazioni fondate con esigui capitali, raccogliatrici di associati col miraggio di promesse, altrettanto

splendide quanto fallaci, i quali interessati temono che, per effetto del monopolio, si possa presto addivenire al *redderatio nem*.

Temono costoro che le Società da essi fondate, sotto l'apparenza della mutualità e della cooperazione, senz'altro capitale, fuorchè quello che si sperava di raggranellare da clienti creduli ed illusi, siano travolte facilmente, ed alla stregua di una severa inchiesta, dimostrate prive di propri capitali, di riserve matematiche e di serietà di contratti di assicurazione, e così di tutto quello che è indispensabile per la sussistenza di siffatte poco serie Società che hanno assunto, fuori luogo il nome di Società di assicurazione od altro consimile mentre pel loro organamento null'altro vi è di assicurato fuorchè la delusione dei loro clienti.

Bilanci portati a conoscenza della Commissione furono molto istruttivi e la convinsero che vi sono enti assicuratori che nei loro conti accusano rilevanti deficienze prodotte da spese, mediazioni e provvigioni pagate o promesse per la costituzione dell'ente, i cui fondatori giovandosi di una troppa larga e generosa disposizione del Codice di commercio, avevano versato, più o meno realmente, un solo decimo del capitale azionario sottoscritto, lasciando la cura di fornire la somma necessaria a completare il pagamento delle spese, per le casuali suddette incontrate, ai troppo ingenui sottoscrittori dei contratti di assicurazione.

Comunque la Commissione ha vagliato le ragioni (sposte ad offesa ed a difesa del disegno di legge e le parvero prevalenti queste ultime.

E valga il vero.

Le finalità che il Governo si propone di conseguire col disegno di legge sono state ritenute e dichiarate meritevoli di encomio e di lode anche da coloro che combattono per altri motivi il monopolio.

Gli utili sperati debbono convertirsi in fondi destinati ad aumentare le pensioni operaie per la massima parte poichè essi sono devoluti, come si legge nell'articolo 14 del disegno di legge, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai per oltre otto decimi.

Potrà discutersi sulla maggiore o minore entità delle somme che saranno devolute a questo titolo alla Cassa nazionale anzidetta, ma nessuno può contrastare sul serio il carattere eminentemente sociale ed umanitario della proposta erogazione degli utili sperati.

E a questo riguardo, senza volerci atteggiare a profeti, crediamo però di essere nel vero quando affermiamo che la massa degli utili ricavandi dal nuovo istituto non sarà inferiore alla massa degli utili netti ricavati dal ramo vita dagli Istituti attuali, poichè fra altro, il nuovo istituto non dovrà sopportare la spesa delle amministrazioni, massime pei funzionari dei gradi superiori, dei numerosi attuali istituti di assicurazione.

Inoltre non si può negare che il carattere di Istituto di Stato e la conseguente garanzia dello Stato per le obbligazioni assunte dall'Istituto eserciteranno una grande attrattiva sui cittadini nell'invogliarli a compiere un atto lodevole di previdenza, quale è quello dell'assicurazione di conseguire una somma in una determinata età o di farla conseguire, in caso di morte, da eredi e successori.

È impossibile negare che la garanzia dello Stato ispira nel nostro paese una grandissima fiducia, superiore a quella ispirata dai più potenti istituti di credito.

L'alto saggio della rendita pubblica e di ogni titolo garantito dallo Stato e la richiesta affannosa e di rado esaudita di buoni del tesoro, che pure producono un tenuissimo interesse, convincono ognuno che la garanzia dello Stato dispone alla più grande fiducia il pubblico.

Ed un esempio lo si ebbe nella istituzione delle Casse di risparmio postali. Dicevasi, quando furono costituite, che se le Casse postali di risparmio avessero, come era prevedibile e consono all'indole del loro istituto, corrisposto ai depositanti un interesse inferiore a quello corrisposto dalle Casse di risparmio ordinarie, la loro istituzione sarebbe stata puramente cosa teorica ed intenzionale. Invece l'esperienza convinse, colla raccolta di milioni a centinaia, che il pubblico considerava la garanzia dello Stato e la conseguente tranquillità e sicurezza del depositante, siccome un elemento più che sufficiente per compensare la inferiorità dei frutti annui.

Si obietto per oppugnare il monopolio che lo Stato è una istituzione poco adatta ad esercitare le industrie.

La verità è che vari esempi convincono che molti fatti concorrono a dimostrare che numerose eccezioni si verificarono e stanno verificandosi per giustificare che non è sempre vero che lo Stato sia un cattivo industriale, e che se quest'ultima asserzione vuole erigersi ad una affermazione di mas-

sima è d'uopo accettarla col beneficio d'inventario e salve molte e molte eccezioni.

Del resto è facile osservare che l'Istituto delle assicurazioni, a rigore di termine, non può classificarsi fra gli istituti industriali.

Esso non abbisogna nè di mezzi meccanici o di specie consimili pel suo svolgimento; non abbisogna nè di provviste, nè di manipolazioni, nè di vendita di prodotti: non abbisogna di folle di operai, insomma non gli occorre per esplicare la sua azione, nessuno dei mezzi indispensabili per lo svolgimento delle industrie ordinarie. Un capitale non ingente; la osservanza delle norme che una più che centenaria esperienza suggerisce per la stima delle presunzioni sulla vita media e sulla mortalità umana; una vigilanza esercitata a mezzo di ufficiali sanitari oculati, capaci ed onesti, sulle condizioni di salute degli aspiranti alla assicurazione e l'impiego dei capitali in operazioni sicure e fruttifere, quali sono quelle indicate nell'articolo 14 del disegno di legge, basteranno a garantire lo svolgimento sicuro e scevro da pericoli della gestione del nuovo istituto.

Ed a questo riguardo appena occorre soggiungere che la Commissione, pur dichiarandosi grata verso quegli oppositori che si affannarono per dimostrarle che i profitti del nuovo istituto sarebbero stati, se non nulli, almeno molto esigui, non potè però andare convinta dalle considerazioni ed argomentazioni a tale scopo avanzate.

A parte la osservazione molto ovvia che esse provenivano direttamente, od indirettamente da persone interessate al mantenimento dello stato attuale di cose e che quindi avrebbero anche potuto ravvisarsi molto sospette le loro preoccupazioni sull'interesse finanziario dello Stato ad assumere quell'ufficio, che esse ora esercitano e che, come è umano, *unquibus et rostris*, cercano di conservare, a parte queste considerazioni, ripetesi, di carattere soggettivo, è ovvio scorgere che non vi ha ragione per credere che siano, a danno dello Stato, per diminuire quei lucri che ora le Compagnie di assicurazione ricavano, mentre per le considerazioni che sovra esponemmo e per le altre espresse nella relazione ministeriale, che richiamo alla vostra attenzione, militano molte ragioni per concludere che l'opera dello Stato in siffatta materia, con maggiore confidenza e simpatia riguardata dal pubblico, non darà risultati inferiori a quelli ora conseguiti dalle Compagnie assicuratrici odierne.

Il disegno di legge poi si occupa dell'organamento e dello svolgimento delle azioni del nuovo Istituto ed al riguardo la Commissione, salvo leggerissime varianti, ha accettato le proposte ministeriali, come verrà spiegato nei cenni relativi agli articoli del disegno di legge.

Ma se la esperienza venisse a consigliare modificazioni od aggiunte non sarà difficile di introdurle anche per quanto riguarderanno lo svolgimento dell'azione dell'Istituto.

Colla legge che vi proponiamo di approvare non si approvano contratti con terzi, nè si costituisce una regia.

Quindi sarà sempre possibile introdurre variazioni, aggiunte o prescrizioni per migliorare la istituzione e lo svolgimento dell'Istituto di Stato che si intende creare.

Una sola petizione venne regolarmente presentata alla Commissione da trentatré Società o Compagnie di assicurazione italiane ed estere per il rigetto del disegno di legge.

Giova osservare che colle disposizioni introdotte nel disegno di legge circa la cessione all'Istituto nazionale, a determinate condizioni del portafoglio, delle Compagnie assicuratrici, una parte delle contrarie argomentazioni viene eliminata. Alle rimanenti rispondono ampiamente la relazione ministeriale e quella della Commissione, senza che occorran altre specificate maggiori considerazioni.

Nè la Commissione può tacere che, mentre colla istituzione del monopolio di Stato gli utili della impresa verranno ad avere una destinazione umanitaria quale è quella della erogazione a beneficio della Cassa nazionale di previdenza a favore degli operai, ora vanno in gran parte all'estero, ove hanno sede gli azionisti e le più potenti compagnie, ad accrescerne i guadagni.

D'ora in avanti almeno l'assicurato saprà che il prodotto dei suoi sudati risparmi rimarrà all'interno ed a beneficio di connazionali indigenti o meritevoli di aiuto, di sollievo e di conforto.

Ed è a notarsi che gli oppositori del monopolio fuori di luogo insistono soverchiamente sulla continua diminuzione del saggio annuo del frutto dei capitali dei quali disporrà l'Istituto.

In primo luogo la diminuzione dell'annuo prodotto dei capitali non procede troppo velocemente e non per ogni specie di impieghi di capitali ed in secondo luogo le conseguenze del fatto sono temperate dal-

l'aumento del periodo di vita media che le statistiche rilevano come fatto universalmente avverato.

Ed ora ci facciamo ad esporre colla massima brevità le ragioni, le quali giustificano le disposizioni singole del disegno di legge colle aggiunte e variazioni, che la Commissione credette di proporre e nelle quali ebbe consenzienti i ministri proponenti.

L'articolo primo trova la sua giustificazione nelle considerazioni che precedono. Vi si proclama la istituzione del monopolio delle assicurazioni sulla durata della vita umana.

È quindi nulla più che la proclamazione, fatta con una specifica dichiarazione legislativa, della istituzione del monopolio anzidetto del quale la relazione ministeriale, che precede il disegno di legge, con molta ampiezza di argomenti, dimostra la legittimità, l'opportunità e la convenienza, siccome venne eziandio dimostrato con brevi e sintetiche dimostrazioni nelle considerazioni sovra esposte.

Nel primo comma dell'articolo primo si è aggiunta la facoltà al Governo di fissare con decreto reale la data nella quale andrà in vigore questa legge.

Ove nulla al riguardo si fosse detto la legge, a termini dell'articolo primo delle disposizioni generali che precedono il Codice civile, sarebbe andata in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Quindi da tale giorno gli assicuratori attuali non avrebbero più potuto stipulare nessun contratto, mentre con molta probabilità, l'Istituto Nazionale non sarebbe stato ancora in grado di intraprendere le assicurazioni che gli sono, con regime di monopolio, riservate.

Il Governo vedrà in quale epoca il nuovo Istituto potrà incominciare le operazioni, che ne costituiranno il delicato compito e l'ufficio e con decreto reale avrà il mezzo di fissare opportunamente la data della applicazione della legge.

E per quanto possa prevedersi che non saranno per essere numerosi i contratti stipulati nel periodo intercedente fra la data della applicazione della legge e quella della attività del nuovo Istituto e per quanto il Governo abbia espresso il meditato suo proposito di mettere prontamente in grado il nuovo Istituto di esplicare la sua azione, il termine ordinario dei quindici giorni non parve alla Commissione sufficiente e propose l'aggiunta che conceda al potere esecutivo di fissare, a ragion veduta, il giorno in cui en-

treranno, nel periodo della loro esecuzione, le disposizioni della legge, se questa otterrà il suffragio dei due rami del Parlamento.

Venne pure nella Commissione proposto che si stabilisse l'obbligo nel ministro di sentire l'avviso del Consiglio superiore della previdenza, oltre a quello del Consiglio di Stato, prima della emanazione del decreto reale di approvazione dello statuto organico dell'Istituto nazionale.

Ma il ministro, per considerazioni di varia indole, non credette di accogliere il desiderio di qualche membro della Commissione e la maggioranza credette di non insistere, tanto più a ragione in quanto che si tratta di un semplice avviso, che il ministro può o non seguire e che potrebbe, anche se non obbligato, richiedere per confortare le sue determinazioni del voto di un autorevole consesso costituito nel suo Ministero. Venne pure proposta e concordemente accettata la lieve modifica aggiuntiva dell'ultimo comma dell'articolo primo la cui opportunità non abbisogna di dimostrazione.

Lunga e vivace fu invece la discussione circa le disposizioni dell'articolo secondo, mentre la grandissima maggioranza riteneva che le prescrizioni sancite nell'articolo secondo non fossero altro che logiche conseguenze ed indeclinabili corollari della istituzione del monopolio, parve a qualcuno che tali disposizioni potessero costituire una violazione o menomazione di diritti quesiti.

Senonchè si riconobbe in definitiva che nessuna lesione di diritti quesiti veniva a verificarsi e che solo al più poteva parlarsi di lesioni di interessi o di troncate speranze di utili e vantaggi, che non potevano dare luogo pertanto ad azioni giudiziarie.

Venne però proposta ed accettata la soppressione dell'ultima proposizione del primo comma dell'articolo secondo costituita dalle parole: « e non saranno ammesse azioni in giudizio per siffatti scopi ».

Proclamata nel comma primo la assoluta carenza di diritto a qualsiasi garanzia, compenso per qualsivoglia titolo o causa in relazione alle conseguenze, di qualunque specie, che dipendano anche in via indiretta dal monopolio istituito, parve alla Commissione che fosse una vera superfluità pleonastica il dichiarare che non sarebbero ammesse azioni in giudizio per siffatti scopi.

Anche se tale aggiunta fosse stata mantenuta un litigante temerario avrebbe potuto intentare una azione giudiziaria ma la

autorità giudiziaria ne avrebbe respinta la domanda, non altrimenti che, come dovrà avvenire in seguito alla assoluta ed indeclinabile proclamazione della carenza di azione, la quale carenza di azione, stabilita dalla legge, non può essere messa in dubbio o contrastata dal magistrato chiamato alla applicazione della legge medesima.

Quindi, rimanendo fermo ed inteso che la soppressione della riportata proposizione venne deliberata unicamente perchè creduta superflua ed inutile, venne nel resto l'articolo secondo approvato.

All'articolo 3° vennero apportate due modificazioni. Venne dapprima diviso in due parti il comma secondo e venne aumentata a lire mille la cifra del capitale assicurato, al quale si riferisce il comma terzo attuale onde fosse meglio proporzionato alla annualità di lire duecento, alla quale si accenna nello stesso articolo.

L'articolo 4° venne intieramente mutato.

La Commissione non credette (e fu lieta di avere in ciò consenziente il Governo) che si potesse inceppare e vincolare la libertà dei cittadini di ricorrere all'estero e con compagnie aventi sedi all'estero a contratti di assicurazione.

In questo caso sappia il cittadino soltanto che, stipulando all'estero e con una Compagnia estera un contratto di assicurazione, egli non avrà la tutela della legge e della autorità giudiziaria del suo paese per la esecuzione dello stipulato contratto.

Ma la Commissione credette che non si dovesse andare più in là diniegando al cittadino con sanzioni pecuniarie e penali la facoltà di contrarre all'estero una convenzione di assicurazione sulla durata della vita umana.

Le altre disposizioni dell'articolo quarto costituiscono altrettanto sanzioni opportune e non esagerate comminate alla violazione delle disposizioni dell'articolo medesimo.

Circa l'articolo quinto è da notarsi solamente che venne interrogato, a proposta di qualche membro della Commissione, il ministro se potesse accettare la riduzione del numero dei funzionari dello Stato portata a quattro nel comma a).

La modificazione del comma a dell'articolo 5 si giustifica dalla molto ovvia considerazione che si è con essa voluto evitare che fossero chiamati alle funzioni di amministratori i funzionari di quel Ministero, al quale spetta la vigilanza sulla amministrazione dell'Istituto.

Ma trattandosi di un istituto di Stato e

sussidiato largamente sull'inizio dallo Stato, il ministro non credette di poter accogliere la proposta, in ordine alla quale la maggioranza della Commissione fu col ministro consenziente.

In ordine alle disposizioni degli articoli sesto e settimo nulla venne osservato e la semplice loro lettura ne giustifica il contenuto.

In ordine alle attribuzioni dell'articolo ottavo la Commissione fu concorde nell'adozione in sostanza del progetto ministeriale, mentre per parte sua il Governo accettò di modificare la dizione del primo comma, di aggiungere al comma secondo l'obbligo nel Consiglio di amministrazione di predisporre una polizza a tipo per ciascun contratto di assicurazione e di aggiungere un comma prescrivente la necessità dell'approvazione ministeriale per le deliberazioni più importanti affidate al Consiglio di amministrazione, quali sono quelle relative alle tariffe della polizza tipo 5 all'assegno di una compartecipazione degli utili al personale ed alla ripartizione di tale quota.

Nulla venne osservato circa l'articolo nono, il quale attribuisce al personale degli attuali istituti di assicurazione la preferenza nella costituzione e successiva gestione dell'Istituto Nazionale. Ed allo scopo di precisare che non soltanto nelle prime costituzioni dell'istituto, ma successivamente ancora il titolo di preferenza a favore del personale degli Istituti ora esistenti era mantenuto, si propose di sopprimere le parole « Nella prima costituzione » e di sostituire alle medesime le parole: « Nella assunzione » rendendo così chiaro il concetto della accordata preferenza.

Alla disposizione dell'articolo 11 del disegno di legge si proponeva di comprendere fra le persone autorizzate a procurare, contro retribuzione, contratti di assicurazione all'Istituto i ricevitori del registro e gli agenti delle imposte.

Parve alla Commissione, e fu lieta di avere in ciò consenziente il ministro, che non fosse dicevole e conveniente di chiamare gli agenti delle imposte ed i ricevitori del registro alle funzioni di promotori di contratti di assicurazione distogliendoli dalle delicate loro funzioni.

E quanto ai funzionari dipendenti dal Ministero delle poste e telegrafi si ravvisò utile, d'accordo col ministro, di limitare l'attribuzione della facoltà di promuovere contratti a quelli delle due ultime cate-

rie da designarsi dal ministro dal quale dipendono.

L'abbondanza e la delicatezza delle funzioni attribuite agli ufficiali postelegrafici delle classi superiori alle due ultime, consigliò alla Commissione di proporre la introduzione della accennata limitazione.

Quanto alla enumerazione fatta nell'articolo undicesimo dei produttori o promotori di contratti occorre appena osservare che essa non è tassativa e neppure enunciativa solamente, in quanto che nella enumerazione vennero elencate quelle persone alle quali poteva applicarsi qualche disposizione proibitiva di attendere ad altre mansioni, ove la legge speciale non avesse sancito espressamente che la proibizione generica doveva, in questo caso speciale, soffrire eccezione.

Quindi deve intendersi che possa affidarsi la qualità di promotori di contratti alle persone indicate espressamente in questo articolo; oltre a tutte quelle altre alle quali disposizioni di legge o di regolamento non vietano di attendere a tale ufficio.

Accolte senza osservazioni furono le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Soltanto nel comma *a* dell'articolo 14 si propose ed, accettante il ministro, si deliberò di fissare il minimo della riserva ordinaria nel sette, invece del cinque per cento indicato nel disegno ministeriale.

Circa la disposizione dell'articolo 15 riflettente l'impiego dei capitali è appena da notarsi che la enumerazione delle varie specie di impieghi ivi accennate dimostra come l'Istituto dovrà attenersi a quelle destinazioni, le quali non lasciano luogo a dubbi sulla idoneità e sulla sicurezza degli impieghi.

La dizione generica del comma terzo non esclude che possano farsi impieghi di capitale in obbligazioni che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato come si esprime l'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, quali sono le obbligazioni emesse dalle imprese costruttrici di linee ferroviarie col vincolo della sovvenzione chilometrica per la porzione assegnata alla costruzione a norma dell'articolo 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

Nell'articolo 19 si portò a novanta giorni il termine ivi stabilito in giorni trenta per la denuncia dei contratti vigenti, quale termine sembrò troppo breve, massime per le società estere ed il ministro a tale modificazione diede volentoso consenso.

Venne poi proposta ed unanimemente accettata l'aggiunta di un ultimo comma per dare facoltà agli assicurati di fare essi stessi la denuncia dei loro contratti invece dell'assicuratore.

Ma siccome la dichiarata nullità del contratto lasciava luogo a dubitare che l'assicuratore potesse andare prosciolto da ogni obbligo verso l'assicurato, così anche in omaggio al principio di giustizia che nessuno possa trarre vantaggio e favore dalla sua colpa e negligenza, così venne dichiarato che l'assicurato abbia diritto di ottenere dall'assicuratore, inadempiente all'obbligo impostogli, la restituzione del capitale versato coi relativi interessi ed accessori.

Nè credesi necessaria altra giustificazione della giustizia ed opportunità della proposta aggiunta.

All'articolo 20 che si riferisce alle imprese tontinarie e di ripartizione fu proposto di aggiungere al secondo comma l'obbligo nel commissario di pubblicare anche lo specchio delle percentuali o quote, alle quali i soci degli enti disciolti hanno diritto.

Correlativa alla aggiunta fatta all'articolo 20 è quella che si propone per l'articolo 21 ove si aumenta congruamente il termine per l'esercizio del diritto di recesso ed acciò questo possa farsi coscientemente, venne prescritta la pubblicazione legale degli accertamenti per la decorrenza del termine per l'esperimento del diritto di recesso.

Nessuna modificazione venne proposta alle disposizioni degli articoli seguenti 22, 23, 24 e 25.

Però si propose e venne accettata la introduzione di un articolo 24 bis, che attribuisce al ministro di agricoltura, industria e commercio la facoltà di ordinare ispezioni per constatare la sincerità dei libri registri e documenti degli enti che esercitano le assicurazioni nonchè la realtà delle riserve matematiche e la corrispondenza al vero delle tavole di mortalità e del rendimento dei capitali.

Nel caso in cui si ravvisino irregolarità, deficienze o mancanza di corrispondenza al vero il ministro dovrà notificarne le constatazioni agli enti interessati con invito ai medesimi di riporsi sulla retta via, dentro congruo termine, salvo i provvedimenti di legge nei casi di constatata grave mancanza o di inadempienza al precetto loro fatto nel termine fissato.

Nessuno potrà sul serio contestare la opportunità e giustizia di siffatta disposizione tutelatrice dei diritti e degli interessi degli assicurati.

Parimenti giustificata per equità ed opportunità è la disposizione dell'art. 24-ter.

In forza di tale disposizione aggiunta ove un istituto odierno di assicurazione abbia le sue riserve matematiche regolari, i contratti di assicurazione in piena conformità della legge e degli statuti, le riserve matematiche corrispondenti agli obblighi assunti e così il voluto capitale di garanzia, potrà questo assicuratore liberarsi da ogni ulteriore spesa e liquidare, come suol dirsi, di un tratto la sua posizione surrogando l'Istituto nazionale negli obblighi e nei diritti che le imprese avevano verso gli assicurati.

L'assicurato così acquisterà nel nuovo istituto la maggiore desiderabile garanzia e l'Istituto nazionale avrà il beneficio di una pronta e larga costituzione di clientela.

Crede la Commissione che con questa disposizione aggiunta col consenso del Governo siasi provveduto abbastanza equamente alla emergenza cui si volle provvedere.

Arrivati al fine delle giustificazioni del disegno di legge che proponiamo alla vostra approvazione, confidiamo nella vostra bontà per avere il perdono della deficienza nostra, alla quale però supplirà abbondantemente la saviezza vostra.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

### TITOLO I.

#### Dello Istituto nazionale di assicurazioni.

##### Art. 1.

A decorrere dal giorno della entrata in vigore della presente legge, le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate, in regime di monopolio, dallo Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma; ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato lo statuto organico dello Istituto nazionale.

Lo statuto determinerà le norme per la istituzione e il funzionamento delle sedi compartimentali e delle agenzie locali.

##### Art. 2.

Le società, associazioni, compagnie, imprese e i privati, che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o dall'Istituto nazionale di assicurazioni garanzie, compensi o indennità per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendano, anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano e non saranno ammesse azioni in giudizio per siffatti scopi.

Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti in corso e a riscuoterne i premi, a norma dell'articolo 18. Ma gli assicurati nulla potranno mai pretendere o reclamare, a loro volta, contro lo Stato o contro l'Istituto nazionale di assicurazioni, in qualsiasi caso di inadempimento, o non regolare adempimento, delle rispettive obbligazioni dei loro assicuratori.

## DISEGNO DI LEGGE

concordato tra Ministero e Commissione

### TITOLO I.

#### Dello Istituto nazionale di assicurazioni.

##### Art. 1.

A decorrere dal giorno della entrata in vigore della presente legge, che sarà determinato per decreto reale, le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate, in regime di monopolio, dallo Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

*Identico.*

*Identico.*

Lo statuto disciplinerà la istituzione e le funzioni delle sedi, uffici ed agenzie.

##### Art. 2.

Le società, associazioni, compagnie, imprese e i privati, che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o dall'Istituto nazionale di assicurazioni garanzie, compensi o indennità per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendano, anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano.

*Identico.*

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano:

1° agli istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;

2° alle casse di previdenza riconosciute per decreto reale e alle società di mutuo soccorso che assicurino un capitale non superiore alle lire 500 o una rendita non superiore alle lire 200 annue;

3° alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza, o di pensione o a sussidi in caso di morte per il loro personale;

4° ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

I contratti di assicurazione sulla durata della vita umana, anche se di carattere preliminare, ove fossero comunque conclusi nel Regno in frode alla presente legge, sono privi di effetto giuridico e nessun'azione può essere esercitata dalle parti per la esecuzione dei medesimi. Sarà tuttavia esercitata l'azione penale quando ne concorrano gli estremi.

Si presumono fatti in frode alla presente legge i contratti di assicurazione stipulati all'estero da cittadini italiani o a loro favore, fatta eccezione per il caso che l'assicurato dimori con residenza effettiva all'estero da oltre un anno. Tale circostanza deve risultare da attestazione consolare, apposta sulla polizza.

Chiunque assuma contratti in frode alla presente legge è punito con multa nella misura dal 5 al 20 % della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

Chiunque assuma proposte di assicurazione in frode alla presente legge sarà punito con la stessa multa, che però non sarà inferiore nel minimo a lire 500 per ciascuna proposta.

L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo è devoluto alla Cassa

3.

Art. 3.

*Identico.*

*Identico.*

2° alle casse di previdenza già riconosciute per decreto reale;

3° alle Società di mutuo soccorso non aventi scopo di speculazione che assicurino un capitale non superiore alle lire 1,000, o una rendita non superiore alle lire 400 annue ai loro soci;

4° *Identico.*

5° *Identico.*

Art. 4.

Sono nulli e senza effetto i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana conclusi nel Regno in frode alla presente legge e nessuna azione può essere esercitata per la esecuzione dei contratti medesimi od anche solo in risarcimento di danni od in rimborso di spese.

Sarà tuttavia esercitata l'azione penale quando ne concorrano gli estremi.

Chiunque assuma o procuri nel Regno contratti o proposte di assicurazione in frode alla presente legge è punito con multa nella misura dal 10 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

Nel caso di più contravvenzioni a questa disposizione, la multa non sarà minore del 20 per cento.

In caso di recidiva, la multa sarà raddoppiata.

Le anzidette penalità non si applicano agli assicurati.

L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo è devoluto alla Cassa nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie.

nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie.

In caso di recidiva, alla multa sarà aggiunta la detenzione da uno a sei mesi.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni è composto di nove membri ed è costituito con decreto reale promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) quattro funzionari dello Stato di grado non inferiore a quello di capo divisione o ad esso assimilato: scelti due nei ruoli del Ministero di agricoltura, industria e commercio e due in quelli del Ministero del tesoro;

b) quattro cittadini che non siano funzionari dello Stato e che abbiano dato prova di capacità tecnica e amministrativa in istituti di emissione, di credito o di previdenza;

c) il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva.

Il presidente sarà scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b).

Il Consiglio si riunirà almeno ogni due mesi.

Art. 6.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano, per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo Statuto organico, che determinerà pure i casi ed i modi di eventuale revoca dei consiglieri.

Con decreto reale promosso dal Ministro di agricoltura industria e commercio saranno fissati la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione delle categorie a e b del precedente articolo.

Art. 5.

*Identico.*

*Identico.*

a) quattro funzionari dello Stato, scelti due dal ministro di agricoltura, industria e commercio e due dal ministro del tesoro.

b) *Identico.*

c) *Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà su proposta dal Consiglio di amministrazione due consiglieri i quali insieme al presidente costituiranno un Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo Statuto.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione propone lo Statuto organico dell'ente e le eventuali modificazioni di esso e delibera:

1° sull'impianto delle sedi e sulla istituzione delle agenzie;

2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione;

3° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione;

4° sui regolamenti interni di amministrazione;

5° sulla gestione e l'impiego dei fondi;

6° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

7° sui bilanci;

8° sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda;

9° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio d'amministrazione nomina e rimuove il personale e ne determina le retribuzioni.

Lo Statuto disciplinerà l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Disciplinerà inoltre le garanzie per la vendita e l'acquisto dei titoli.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale è nominato con decreto reale, promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale.

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

1° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;

2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione non che una polizza-tipo per ciascuna specie di assicurazione;

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Le deliberazioni indicate ai numeri secondo ed ottavo saranno sottoposte all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 9.

*Identico.*

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il direttore generale non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto reale su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

L'Istituto ha, nei limiti e colle modalità determinate dallo Statuto, impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli incaricati della produzione e di altri servizi speciali.

Gli impiegati dell'Istituto non sono nè potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello Statuto.

La retribuzione degli impiegati dell'Istituto potrà essere commisurata al tempo o al lavoro compiuto, e potrà consistere anche parzialmente in una compartecipazione agli utili.

All'atto della loro assunzione in servizio, gli impiegati dell'Istituto dovranno stipulare collo stesso un contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dallo Statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dalla loro assicurazione.

Nella prima costituzione del personale dell'Istituto, saranno assunti di preferenza in servizio dell'Istituto stesso coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno di tre anni servizio ininterrotto presso le imprese assicuratrici, ove il Consiglio di amministrazione li ritenga idonei.

Agli impiegati tutti dell'Istituto nazionale e per i rapporti di essi con l'Istituto si intendono estese le disposizioni del Codice penale, che riguardano i pubblici ufficiali, ai quali sono equiparati soltanto a questo effetto.

Art. 11.

Gli agenti produttori saranno retribuiti esclusivamente con una provvigione proporzionata al numero o all'entità degli affari per mezzo di essi conclusi. Non possono avere compensi di altra specie, eccetto i premi che l'Istituto eventualmente decidesse di concedere ai più attivi produttori.

Art. 10.

*Identico.*

*Identico.*

Lo Statuto determinerà pure le norme per la retribuzione degli impiegati.

*Identico.*

Nell'assunzione del personale dell'Istituto, saranno assunti di preferenza in servizio dell'Istituto stesso coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno di tre anni servizio presso le imprese assicuratrici, ove il Consiglio d'amministrazione li ritengaidonei.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*

Potranno essere autorizzati a procurare affari all'Istituto col corrispettivo di una provvigione nella misura da stabilirsi dal regolamento: i ricevitori del registro, gli agenti delle imposte, gli ufficiali ed agenti postali di qualunque categoria, i notai, i segretari ed agenti comunali.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che direttamente dagli organi dell'Istituto, potrà essere fatto, con esenzione da ogni spesa, dagli uffici postali e dai ricevitori del registro.

Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12.

Le funzioni di sindaci, in conformità alla disposizione dell'articolo 184 del codice di commercio, sono esercitate da un collegio costituito:

1° da un consigliere della Corte dei conti, designato annualmente dal presidente della Corte;

2° da un referendario del Consiglio di Stato, designato annualmente dal primo presidente del Consiglio stesso;

3° da un ispettore degli Istituti di emissione o da un funzionario della Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, nominato annualmente dal Ministro del tesoro.

I sindaci presenteranno ogni anno una relazione, che, unitamente a quella del Consiglio di amministrazione dello Istituto e ai bilanci, sarà comunicata dal Ministro di agricoltura, industria e commercio al Parlamento.

Il decreto reale di cui all'articolo 6 stabilirà pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 13.

Il Tesoro dello Stato aprirà un conto corrente all'Istituto nazionale di assicurazione sino all'ammontare di 5,000,000 di lire perchè esso possa provvedere alle spese di impianto e di gestione nei primi anni di esercizio.

Tale anticipazione produrrà un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del Tesoro e verrà rimborsata nel termine massimo di dieci anni a partire dal

Potranno essere autorizzati a procurare affari all'Istituto col corrispettivo fissato dal regolamento i titolari degli uffici postali delle categorie inferiori designate dal ministro delle poste e telegrafi, i notai, i segretari e gli agenti comunali.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che direttamente dagli organi dell'Istituto, potrà essere fatto, con esenzione da ogni spesa, da uffici postali delle due ultime categorie da designarsi d'accordo tra i ministri dell'agricoltura e delle poste e telegrafi.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

1° *Identico.*

2° *Identico.*

3° *Identico.*

*Identico.*

Ogni triennio sarà comunicato al Parlamento il bilancio tecnico dell'Istituto.

*Identico.*

Art. 13.

*Identico.*

terzo esercizio della gestione dell'Istituto, in annualità non inferiori al decimo della somma anticipata.

Art. 14.

Dagli utili netti annuali si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 5 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata, a norma dello Statuto, alla riserva di garanzia e ad ogni altra eventuale riserva;

c) la quota di compartecipazione che sia assegnata ai funzionari dell'Istituto in misura non superiore al 5 per cento.

Gli utili netti residuali sono devoluti per intero alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 15.

Le norme tecniche per il calcolo della riserva matematica saranno determinate dallo Statuto.

Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto nazionale di assicurazioni saranno impiegate, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti:

1° in titoli del Debito pubblico consolidato del regno d'Italia;

2° in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

3° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

4° in anticipazioni su pegno dei titoli, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo;

5° in acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato italiano;

6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

7° in beni immobili urbani posti nel Regno, purchè liberi da ipoteche e da qualsiasi altro onere, ed in misura non superiore al decimo della riserva;

8° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato, delle provincie e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di Pietà, delle Camere di commercio, degli Istituti di emissione, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti, autorizzata dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335; e 13 luglio 1910, n. 444.

Art. 14.

*Identico.*

a) una quota non inferiore al 7 per cento per la riserva ordinaria;

b) *Identico.*

c) *Identico.*

*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*

Gli amministratori tutti sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

Art. 16.

Gli utili dello Istituto nazionale di assicurazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti fra l'Istituto nazionale di assicurazioni e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale, in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro, regolata dal testo unico della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, approvato col regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44.

Art. 17.

L'Istituto nazionale di assicurazioni godrà della franchigia postale e telegrafica nelle forme e nei modi che saranno determinati nel regolamento.

TITOLO II.

Disposizioni relative alle imprese esercenti l'assicurazione sulla durata della vita umana e alle associazioni tontinarie.

Art. 18.

Le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia l'assicurazione sulla durata della vita umana, continueranno a riscuotere i premi derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sino alla maturazione dei medesimi e ad adempiere alle obbligazioni assunte verso gli assicurati.

Rimane fermo l'obbligo di cui all'articolo 145 del codice di commercio.

Gli assicuratori non potranno in alcun modo invocare le disposizioni di questa legge per annullare o modificare i contratti in corso.

Art. 19.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio delle polizze di assicurazione sulla durata della

Art. 16.

*Identico.*

Art. 17.

*Identico.*

TITOLO II.

Disposizioni relative alle imprese esercenti l'assicurazione sulla durata della vita umana e alle associazioni tontinarie.

Art. 18.

*Identico.*

Art. 19.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio delle polizze di assicurazione sulla durata della

vita umana, con le indicazioni di cui all'articolo 7 della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, (testo unico approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44) e 9 del relativo Regolamento (approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 69) per la vidimazione e la chiusura del repertorio medesimo.

Saranno ritenuti nulli e fatti in frode alla presente legge, qualunque data vi apparisca, tutti i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana che non siano registrati nel repertorio polizze delle imprese assicuratrici, vidimato e chiuso a' termini del presente articolo.

La misura della somma assicurata con ciascun contratto in vigore all'atto della promulgazione dello presente legge non potrà essere aumentata. I contratti stipulati alla scopo di aumentare la somma precedentemente assicurata saranno ritenuti nulli e cadranno sotto le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 20.

E vietato in Italia l'esercizio delle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere.

vita umana, con le indicazioni di cui all'articolo 7 della legge relativa alla tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, (testo unico approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44) e 9 del relativo Regolamento (approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 69) per la vidimazione e la chiusura del repertorio medesimo.

*Identico.*

*Identico.*

Per le imprese che lascino decorrere infruttuosamente il termine sopra indicato senza avere adempiuto all'obbligo della denuncia dei contratti, provvederà il Ministero di agricoltura ai necessari accertamenti a spese dell'impresa inadempiente, la quale incorrerà in una pena pecuniaria di lire cinquemila esigibile colle forme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

Nel caso che le imprese adempiano incompiutamente all'obbligo stabilito dal comma 1° di quest'articolo, esse incorreranno, per ogni polizza omessa o denunciata per valore insufficiente, in una pena pecuniaria che non potrà essere minore di lire cento.

A decorrere dal termine indicato nel 1° comma di questo articolo e per altri 90 giorni successivi, potranno gli assicurati prendere visione delle denunce fatte dalla impresa e per le sole polizze che li riguardano, senza pagamento di tassa alcuna, e nel caso di mancata o insufficiente denuncia provvedere alla denuncia delle polizze da essi stipulate.

In ogni caso gli assicurati conserveranno il diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati assieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale.

Art. 20.

*Identico.*

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un commissario regio per ciascuna associazione nazionale od estera, il quale procederà allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci.

Il commissario assume l'amministrazione dell'associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle società di commercio.

Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 21.

È ammesso per i soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che può essere esercitato entro un mese dalla data del regio decreto, che istituisce la gestione straordinaria.

I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volontà del recesso si intenderanno, se operai, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, se non operai si considereranno assicurati per un contratto di rendita vitalizia presso l'Istituto nazionale di assicurazioni.

Le operazioni di riparto fra la Cassa nazionale di previdenza e l'Istituto nazionale di assicurazioni, saranno dal commissario, di cui all'articolo precedente, compiute con l'assistenza di un delegato per ciascuno dei due Istituti.

Art. 22.

I soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali che in virtù della presente legge sono iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza e quelli che saranno assicurati presso l'Istituto nazionale, continueranno nei versamenti, a cui erano obbligati verso

Il ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un commissario regio per ciascuna associazione nazionale od estera, il quale procederà allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci nonchè delle quote percentuali loro spettanti.

*Identico.*

*Identico.*

Gli atti attinenti alla liquidazione saranno esenti dalle tasse di registro e bollo.

A partire dall'andata in vigore della presente legge restano sospese le dichiarazioni di decadenza dei soci per causa di morosità non che le eliminazioni per morte.

Spettano agli eredi dei soci tutti i diritti derivanti dallo statuto della associazione e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 21.

È ammesso per i soci delle assicurazioni tontinarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che può essere esercitato entro sessanta giorni dalla pubblicazione fatta dal Commissario regio degli accertamenti di cui è cenno nel comma secondo dell'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci ufficiali della provincia nella quale ha sede la associazione.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 22.

*Identico.*

le associazioni alle quali appartenevano, salva in loro la facoltà di aumentare i contributi, osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel regolamento.

I soci delle imprese tontinarie iscritti o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa nazionale di previdenza o presso l'Istituto nazionale di assicurazioni, sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendite vitalizie, delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

Art. 23.

I provvedimenti del Ministero, menzionati nel presente titolo, potranno essere esclusivamente impugnati con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con regio decreto 17 agosto 1907. n. 638, senza che possa esserne sospesa l'esecuzione.

Disposizioni generali.

Art. 24.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà, entro due anni della entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza.

Art. 23.

*Identico.*

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 24.

*Identico.*

Art. 24 bis.

Le imprese, nazionali ed estere, che, all'atto della promulgazione della presente legge esercitino l'assicurazione sulla durata della vita umana, dovranno, entro un mese, presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio le tabelle di mortalità, indicare il saggio d'interesse che servì di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio controllerà, ove lo creda opportuno, mediante ispezioni dei libri e dei documenti tecnici e amministrativi dell'azienda, la mortalità effettiva degli assicurati e l'effettivo saggio di rendimento dei capitali.

Qualora si rilevino differenze notevoli nell'uno o nell'altro di questi elementi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio procederà alla revisione immediata del calcolo delle riserve, contestando all'impresa assicuratrice le differenze rilevate e promuovendo all'uopo le eventuali reintegre.

Art. 24-ter.

L'Istituto nazionale di assicurazioni su richiesta delle imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla durata della vita umana, accetterà la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti pel complesso dei contratti di assicurazione sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 5 giugno 1911, a condizione che le imprese cedenti versino all'Istituto l'ammontare delle riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti.

Le norme relative al calcolo delle riserve matematiche, agli effetti del presente articolo, saranno fissate per decreto reale, udito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni.

Per effetto delle cessioni di cui sopra, l'Istituto nazionale di assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.

Le cessioni summenzionate sono esenti dalla tassa di registro e bollo.

La competenza anche a risolvere in merito le controversie di qualsiasi genere che sorgessero sull'applicazione del presente articolo, spetta alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 25.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, deve essere pubblicato entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

*Identico.*

## Relazione della minoranza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Permettetemi di cominciare questa mia relazione con alcuni ricordi personali.

Fin dai primi miei scritti di materie economiche e sociali, che risalgono al 1874, io sostenni, contro le dottrine liberistiche allora imperanti, il principio che fosse necessaria una forte ingerenza dello Stato nella vita sociale per temperare quei gravi mali che, insieme con innegabili benefici, erano stati cagionati dal poderoso svolgimento del capitalismo nel sistema della libera concorrenza. Per parecchi anni fui uno dei pochi fautori delle dottrine del *socialismo di Stato* nel nostro paese e le difesi in molti scritti, dei quali alcuni assai recenti, forse non ignoti a parecchi fra voi.

Sollevai, nel 1886, alla Camera, la questione dell'assicurazione pubblica contro i danni della grandine, e nel 1889 additai, come esempio per questa, l'Istituto nazionale mutuo sorto in Baviera, ed ebbi la compiacenza di veder accolto questo concetto, dopo accuratissimi studi, dal Consiglio della previdenza, nella sessione del luglio 1910.

Con vero entusiasmo nel 1889, per facoltà avutane dall'allora ministro Miceli, propugnai in una relazione e nella discussione nello stesso Consiglio e ne ottenni voto favorevole per l'assicurazione obbligatoria degli operai per gli infortuni sul lavoro nelle industrie e preparai il primo disegno di legge sulla materia, quello presentato alla Camera nel 1890, dal quale scaturì, sia pure con molte modificazioni, ma restando intatto il principio fondamentale, la legge del 1898: e non ho mai fatto mistero che io vorrei vedere attuata, appena le nostre speciali condizioni lo permettano, l'assicurazione obbligatoria per le malattie, per gli infortuni nell'agricoltura, per l'invalidità e la vecchiaia.

Gli eventi politici diedero occasione a che io potessi, nel 1905, come ministro dei la-

vori pubblici, controfirmare la legge che attuò l'esercizio di Stato delle ferrovie, da me sempre propugnato.

Ho voluto dir questo per dimostrare, che nessuno potrebbe accusarmi di essere in teoria e in pratica un avversario dell'ingerenza dello Stato, e delle *statizzazioni*, per servirmi della non bella parola passata nell'uso, neppure, notisi bene, in materia di assicurazione.

Ma ho anche sempre sostenuto che lo statizzare non sia da considerarsi sempre ed incondizionatamente un beneficio; come tutte le grandi riforme sociali e politiche, esso deve attuarsi soltanto quando ragioni intrinseche ed estrinseche lo impongano e si sia persuasi che l'azione diretta dello Stato sarà più vantaggiosa e più efficace che non la libera azione dei privati singoli o consociati.

Ora si verifica questa condizione nell'assicurazione sulla vita considerata nella sua natura e nella sua esplicazione attuale nel nostro paese? È da attendersi che lo Stato sappia meglio e più proficuamente provvedervi che non i privati? E il nuovo monopolio sarà davvero vantaggioso socialmente e finanziariamente? E la dimostrazione data nella relazione che precede il disegno di legge è essa convincente e poggiata su fatti ed asserzioni, la cui verità sia incontrovertibile?

Cercherò di dimostrare che a tutte queste domande bisogna rispondere negativamente.

\*\*\*

In un paese, come il nostro, nel quale fu creato un istituto pubblico per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, è attuata parzialmente e dovrà completarsi la assicurazione per gli infortuni sul lavoro, ed è affidata alle società di mutuo soccorso, ma dovrà pure un giorno essere regolata in modo più razionale e completo l'assicura-

zione contro le malattie, ove quindi l'assicurazione operaia sta da sè e resterà assolutamente distinta dal nuovo Istituto nazionale, l'assicurazione sulla vita propriamente detta non può riguardare la grande massa dei lavoratori manuali: del resto la limitazione emana dallo stesso disegno di legge, che si propone anche lo scopo di ricavare dal monopolio nuovi mezzi finanziari per meglio rinvigorire il sistema delle pensioni operaie per mezzo della Cassa nazionale di previdenza.

Nel fatto poi l'assicurazione sulla vita è assai poco cercata da coloro i quali posseggono patrimonio mobiliare od immobiliare, se questo provvede sufficientemente ai bisogni loro e della famiglia; essi preferiscono le forme ordinarie del risparmio e gli impieghi capitalistici.

Quindi la grande maggioranza degli assicurati appartiene alla media e minuta borghesia, costituita dai professionisti, dai commercianti, dagli industriali, dagli impiegati privati e da quegli impiegati pubblici che intendono premunire le loro famiglie dal danno proveniente dalla loro morte prima di aver raggiunto l'età della pensione od aumentare la scarsa pensione assegnata alle vedove ed agli orfani.

Quindi ciò che è scritto nella relazione ministeriale (pagina 2) che « l'assicurazione tende a diventare meno *aristocratica* » è per lo meno una frase infelice, perchè l'assicurazione sulla vita non è mai stata aristocratica, ma sempre democratica, o almeno molto borghese.

L'assicurazione sulla vita si rivolge quindi nè alle classi più umili nè alle classi più elevate, ma principalmente a quelle classi che stanno con varie gradazioni fra le due. Ora queste classi sono appunto quelle che per esperienza di affari, per condizioni d'istruzione, per relazioni sociali, per tutta la loro vita economica sono meglio in grado di conoscere il pregio dell'assicurazione e scegliere meglio l'Istituto assicuratore, come possono scegliere il loro banchiere, la loro cassa di risparmio, il loro cliente, il depositario della loro merce, il loro agente, e via dicendo.

A questo primo fatto si aggiunge quello notorio che le Società hanno energicamente provveduto alla propaganda in favore dell'assicurazione, diffondendo in tutto il paese numerosi agenti, i quali hanno richiamato l'attenzione di molti sui vantaggi dell'assicurazione, fatto conoscere le varie forme nelle quali essa si esplica, agevolata la conclusione del contratto. La relazione mini-

steriale ha voluto ricordare che in Inghilterra si sono sviluppate forme di assicurazioni dette industriali (popolari), le quali hanno avuto « la virtù di far discendere la forma della previdenza sociale nelle classi più umili ». Ora anche in Italia questo fenomeno si è avverato rispetto alle classi più umili della borghesia, le quali da noi sono talora in condizioni economicamente meno buone della parte più eletta degli operai inglesi: la *Popolare* di Milano ed altre Compagnie vi hanno saputo diffondere largamente il sistema dell'assicurazione. In generale tutto il lavoro delle Compagnie estere e nazionali ha saputo suscitare il sentimento della previdenza ove non esisteva o svegliarlo dove sonnecchiava e così, per questo motivo, anche da noi sta recando sempre maggiori benefizi questa forma di previdenza.

Infine non basta avere il sentimento della previdenza, bisogna anche avere i mezzi pecuniari per compiere la spesa che esso richiede: non si risparmia da chi non ha disponibile una parte del suo reddito dopo aver soddisfatte le imperiose ed ineluttabili necessità della vita. Quindi perchè possa compiersi l'atto di previdenza sotto forma di assicurazione occorre che nei bilanci domestici vi sia un certo margine di disponibilità, e che nelle classi, che formano la principale clientela dell'assicurazione-vita, si sia diffusa una certa agiatezza. E questo è avvenuto gradatamente in Italia specialmente nell'ultimo quindicennio, nel quale l'incremento economico è stato continuo e notevole.

Queste tre condizioni - sentimento di previdenza, nelle classi borghesi specialmente - propaganda delle Società assicuratrici - maggiori disponibilità per scopi di previdenza in quelle classi - sono andate progressivamente maturando nel nostro paese e così mentre al 31 dicembre 1888 operavano da noi soltanto 5 Società nazionali e 15 estere con 37,399 polizze, 349 milioni di capitali assicurati e lire 1,369,000 di rendita assicurata, al 31 dicembre 1908 le società nazionali erano 8, le estere 22, con 92,169 polizze, con 691 milioni di capitali assicurati e lire 2,312,000 di rendite assicurati, al 31 dicembre 1909 le società nazionali erano 37 e le estere 27, con 266,920 polizze, con 1614 milioni di capitali assicurati, lire 6,504,000 di rendite assicurate. I premi incassati nel 1909 figurarono in 62 milioni.

E tutto questo avvenne in un paese che ebbe a soffrire crisi economiche, disastri

tellurici, imposte onerosissime, e che seppe contemporaneamente pure riscattare tanto suo consolidato all'estero, accumulare miliardi di risparmi in altre forme distinte dell'assicurazione, impiantare nuove industrie, creare una estesa rete ferroviaria, progredire in ogni forma di attività economica, e così distribuire in modo svariatisimo i suoi capitali.

Di fronte a questi fatti si può asserire che sia necessario un monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita per eccitare lo spirito di previdenza in tale ordine e fu conveniente scrivere nella relazione ministeriale (pagina 3) che « la nostra popolazione è ancora poco educata allo spirito di previdenza »? Io credo che se l'asserzione è vera per le classi lavoratrici (ed è vera non soltanto per l'Italia ma pure per l'estero, ove si è andati anche per questo all'assicurazione operaia obbligatoria), non lo si può dire in modo così assoluto per le classi che formano la principale clientela della assicurazione sulla vita.

Ma qui si presenta un altro aspetto della questione. Nella relazione (pagina 3) si legge che, anche per la ragione sopraindicata, la nostra popolazione « ha risentito più di ogni altra la ripercussione di sfiducia verso contratti a lunga scadenza sui quali cadeva l'ombra del sospetto, dipendente dalle impressionanti inchieste compiute all'estero e dai fallimenti verificatisi nel Regno ».

Lascio da parte le *impressionanti inchieste compiute all'estero* che in Italia sono rimaste ignorate (sarebbe rimasto quasi ignorato perfino il fallimento della *Mutual Reserve* se non fosse intervenuto un noto errore da parte della nostra amministrazione governativa in ordine alla liberazione di parte dei suoi depositi e non si fosse a questo data pubblicità anche parlamentare). Ma ho voluto con apposito quesito far comunicare dal Ministero alla nostra Commissione l'elenco dei fallimenti verificatisi nel Regno. Riproduco integralmente il documento ufficiale.

« Da ricerche sommarie, limitate esclusivamente all'ultimo decennio, risulta che furono dichiarate fallite le seguenti Società di assicurazione sulla vita:

Etna (Roma), costituita nel 1900, fallita nel 1903;

Luisiana (Palermo), costituita nel 1904, fallita nel 1910;

Istituto italiano d'assicurazione (Roma), costituita nel 1905, fallita nel 1906;

Istituto lombardo di previdenza (Milano), costituita nel 1900, fallita nel 1901;

Fenice italiana (Milano), costituita nel 1903, fallita nel 1906;

Mutual Reserve (New-York-Roma), costituita nel 1891, fallita nel 1908.

E si posero in liquidazione (che nella maggior parte dei casi, data la natura tecnica e giuridica dell'impresa, corrisponde ad un vero fallimento) le seguenti Società:

Avvenire universale (Roma), costituita nel 1897, liquidata nel 1902;

Cassa universale Lord Ferodesin (Riposto), costituita nel 1897, liquidata nel 1905;

Enotria (Roma), costituita nel 1907, liquidata nel 1909;

The popular life insurance Company (Londra-Genova), costituita nel 1905, liquidata nel 1907;

La Croce (Milano), costituita nel 1898, liquidata nel 1906;

Vera Provvidenza (Roma), costituita nel 1901, liquidata nel 1909;

L'Universo (Milano), costituita nel 1889 (Vita 1907), liquidata nel 1910;

La Vincitrice (Napoli), costituita nel 1909, liquidata nel 1909;

Vita Italiana (Roma), costituita nel 1908, liquidata nel 1909;

British natural premium (Londra-Roma), costituita nel 1891, liquidata nel 1908.

Va ben notato che non poche Società si costituiscono con l'autorizzazione del tribunale indi operano nel Regno, poi cessano le operazioni senza che il Ministero riesca ad averne notizia e ad imporre la regolare pubblicazione degli atti costitutivi e dei bilanci nel *Bollettino ufficiale* delle Società per azioni; nè riesce conseguentemente a sorvegliare od imporre l'obbligo del deposito prescritto dall'articolo 145 del Codice di commercio ».

Questo documento è la più bella prova che nessuna sfiducia ha potuto sorgere nel pubblico sulle Società di assicurazione. Quelle fallite, fatta eccezione della *Mutual Reserve*, della quale ho già parlato, o nacquero moribonde e morirono in fasce, o durarono sì breve tempo e furono così meschine da non aver potuto far danni nè propagare la sfiducia. Lo stesso si dica per quelle in liquidazione, ed a caratterizzare il valore dell'elenco basti l'avervi incluso alcune Società sorte per burla e specialmente quella intitolata *Cassa universale Lord Ferodesin*, promossa da un eccentrico inglese, sul conto della quale potrebbe informarsi chi

volesse leggere quanto ne fu scritto negli Atti del Consiglio della previdenza, prima e terza sessione del 1903.

In ogni caso, se anche si volesse dare a quell'elenco un valore ed una importanza che non hanno, non ne deriverebbe la giustificazione del monopolio, ma una meritata condanna al legislatore italiano.

Ed invero, la relazione ministeriale, con un opportuno (dal mio punto di vista) fuor d'opera, ha occupate quindici pagine, per dimostrare che la legislazione italiana in materia di assicurazioni è incompleta e per esporre lo stato della legislazione estera. Da questa esposizione (per quanto con lacune, essendosi dimenticata ad esempio la grande legge germanica del 30 maggio 1908) risulta che è tutta colpa del legislatore italiano, se non ha saputo fare quello che hanno saputo fare gli Stati stranieri; cioè correggere le antiquate disposizioni del Codice di commercio e creare forti e severe discipline sulle Società di assicurazioni per garantire il pubblico della serietà delle loro operazioni e così tutelare gli assicurati. Prima di imitare gli Stati stranieri in ciò che non hanno fatto, si sarebbero dovuti imitare in ciò che hanno fatto, e fatto bene!

Prima di esaminare il probabile funzionamento del progettato monopolio, voglio dedicare poche parole a combattere un argomento che in questi giorni ho sentito ripetere.

Si osservò che su 62 milioni di premi, che si pagarono ad esempio nel 1909, ben 36 furono versati a Società estere: quanto capitale italiano emigra dunque all'estero! Il monopolio invece farà restare in Italia tutto questo capitale.

Per verità innanzi tutto potrebbe giustamente notarsi che se il pubblico si è rivolto di preferenza alle Società estere, lo si può attribuire anche (non dico esclusivamente) all'aver il pubblico saputo, che per il regime, al quale sono sottoposte nei paesi ove hanno sede, esse presentano maggiore solidità, e a quel famoso articolo 145 del Codice di commercio, il quale, imponendo ad esse di impiegare in titoli del debito pubblico italiano metà delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dai titoli medesimi, mentre le nazionali non debbono impiegarvi che un quarto, ha esercitato un vero protezionismo a rovescio ed ha fatto credere che le Società estere offrirono da questo aspetto maggiori garanzie che non le nazionali.

Ma è bene insistere sul fatto che l'emigrazione all'estero delle somme versate alle Società di assicurazione è assai minore di quanto si crede. Più di duecento milioni sono impiegati dalle società estere in rendita italiana e titoli emessi o garantiti dallo Stato: una quantità di impieghi, specialmente in immobili urbani e buoni titoli italiani di vario genere, sono stati fatti e si fanno dalle società estere nel nostro paese, ecc.

Col crescente intreccio internazionale degli interessi, colla ripercussione che il movimento internazionale dei capitali ha sul movimento internazionale delle merci, sul corso dei cambi, e via dicendo, è sempre opportuno non porre ostacoli alla venuta del capitale estero nel nostro paese, avendoci esso in varia guisa già giovato.

Un'ultima considerazione. Alcuni fautori del monopolio dicono che lo Stato deve intervenire perchè le Società di assicurazione possono esse stesse associarsi e creare un monopolio di fatto. Ma tale asserzione è smentita dalla realtà e la possibilità di azione di Società italiane e di Società estere contemporaneamente rende anche meno probabile che quella condizione possa verificarsi.

Altri fautori del monopolio dicono tutto l'opposto, cioè che la libera concorrenza ha fatto diventare la assicurazione mezzo di ricerca di illeciti guadagni, di inganni agli assicurati, di incertezze, anzi paure sull'adempiimento degli impegni, e via dicendo. Ma questa concorrenza ha invece dato forte sviluppo alla scienza attuariale, favorito il perfezionamento degli ordinamenti tecnici ed amministrativi e il ribasso delle tariffe, e così i benefici di essa furono di gran lunga superiori agli eventuali danni.

Del resto tali opposti argomenti dei fautori del monopolio si elidono vicendevolmente e non è il caso di fermarsi più oltre su di essi.

\*\*\*

Ed ora veniamo ad esaminare più dappresso quale sarà il probabile funzionamento del monopolio, il che mi fornirà occasione di critiche alla progettata struttura, che è la parte della quale si è maggiormente preoccupato l'autore del disegno di legge, trascurando l'altra.

#### A) Ordinamento tecnico.

1° Nessuna garanzia legislativa è stabilita in ordine al punto essenziale, le modalità del contratto, il contenuto della polizza di assicurazione. Come saprà il mono-

polio attuare le svariatissime modalità e combinazioni che per adattarsi ai diversi bisogni sono state elaborate dalle Società? Come risolverà le gravi questioni relative alle decadenze ed ai riscatti e quelle ancor più dubbie delle assicurazioni sulla persona di un figlio minore, sulla clausola del suicidio, sui viaggi e sulla residenza in lontane regioni simili? Sono materie sulle quali le leggi estere danno minute prescrizioni; da noi tutto si abbandona all'arbitrio del Consiglio di amministrazione del futuro Istituto. E se è vero che, come si asserisce più volte nella relazione ministeriale, la tecnica delle assicurazioni sulla vita è così progredita da renderne agevole la gestione, perchè non si è venuto a darci nella legge la indicazione delle principali forme di contratto ammesse?

E che da questo aspetto male si incomincerà, ne abbiamo una prova specifica nel progetto stesso.

È notorio che le imprese di assicurazioni sulla vita offrono esse stesse delle combinazioni, mediante le quali lo stipulante, con un soprapremio, ha diritto, in caso di invalidità, malattia od infortunio, di essere liberato dal pagamento dei premi successivi, senza perdere il diritto alla somma assicurata alla scadenza del termine fissato.

Ora nella relazione ministeriale (pag. 23) sta scritto che mentre nel Codice di commercio la definizione dell'assicurazione sulla vita « comprende anche le assicurazioni contro le malattie e l'invalidità, le disgrazie accidentali e gli infortuni, perchè riferibili agli eventi della vita umana, noi abbiamo creduto di limitare la esclusività dell'esercizio statale alle sole assicurazioni sulla durata della vita umana, che hanno il loro fondamento nel risparmio destinato ad impegni a lunga scadenza e presentano maggiore costanza e regolarità, il che ne rende sicura e non difficile la gestione ».

Così l'Istituto non si assumerà quella forma supplementare di assicurazione e sarà tolto via un importante beneficio dell'assicurazione sulla vita. E se per caso, non potendo le Società attendere alle forme principali di assicurazione sulla vita, rinunziassero alla gestione, o non potessero più continuarla, di queste forme secondarie, come si potranno stipulare nuovi contratti o quale garanzia si avrà per l'adempimento dei già esistenti?

2° Rispetto alle tariffe del nuovo Istituto, abbiamo buio pesto: nessuna indicazione: tutto è rimesso all'arbitrio del Consi-

glio di amministrazione. Manca perfino la sanzione legislativa dell'obbligo della formazione del bilancio tecnico e la garanzia giuridica della non retroattività dell'aumento delle tariffe che il bilancio tecnico rendesse necessario!

E pur troppo, proprio sul punto del premio di tariffa e sul caricamento i calcoli contenuti nella relazione ministeriale hanno destati gravi dubbi sulla loro attendibilità.

Infatti (pag. 5) per dimostrare che anche nelle ipotesi più sfavorevoli l'Istituto potrebbe, senza crescere di un centesimo le tariffe adottate dalle più importanti aziende assicuratrici, realizzare utili cospicui, si sono fatti i calcoli appunto in base alle ipotesi dette più sfavorevoli, cioè si è presa la tavola di mortalità della popolazione italiana calcolata sui risultati del censimento 10 febbraio 1901 e del numero dei morti nel quadriennio 1899-902, la quale, si dice, presenta una mortalità più elevata che non quella che si verificherà fra gli assicurati, intervenendo per questi la selezione dei rischi. E si sono presi (vedi anche allegato VI della relazione ministeriale) vari bassi saggi di interesse (3.25, 3.50, 4 per cento) e sulla base di tali sfavorevoli ipotesi si è calcolato il premio puro per assicurare mille lire in caso di morte ad una persona di trent'anni, di sesso maschile.

Ma il primo dubbio sorto è che quella tavola di mortalità della popolazione italiana sia tutt'altro che esatta, e che invece di presentare una mortalità così forte da rendere sfavorevoli le ipotesi fatte in base ad essa, esprima una mortalità inferiore al vero e quindi abbia permesso di fare dei calcoli assai favorevoli alla tesi ministeriale.

Prove dirette della inesattezza della tavola non ne posso addurre, ma si hanno prove indirette di indiscutibile gravità.

Una prima prova indiretta è stata data confrontando la tavola di mortalità della popolazione maschile italiana basata su una mortalità complessiva del 22.44 per mille, colla tavola di mortalità della popolazione maschile inglese calcolata dal Farre basata su una mortalità complessiva identica, cioè del 22.45 per mille. Or bene, risulta il fatto strano che la mortalità italiana sarebbe inferiore all'inglese per tutte le età inferiori a 75 anni! Siccome il confronto fu pubblicato da molti giornali, reputo inutile riprodurlo.

Una seconda prova indiretta fu da me trovata. Siccome nella relazione ministeriale, come vedemmo, i calcoli sono stati fatti per un maschio dell'età di trent'anni, e la tavola

di mortalità italiana indica per tale età una mortalità inferiore a quella che si avrebbe a 25 anni, così ho investigato se tale fatto, che pare anormale, sia corroborato dalla esperienza straniera: or bene, le tavole di mortalità delle popolazioni belga, francese, danese, svizzera, tedesca, sassone, inglese, (tutte più recenti di quella del Farr), e le tavole usate dalle Compagnie inglesi, scozzesi, francesi e tedesche tutte indicano a 30 anni una mortalità superiore a quella che si ha a 25 anni. Le prove di questa mia asserzione sono contenute negli allegati *A* e *B* a questa mia relazione.

Dunque è lecito per lo meno sospettare che per l'età di 30 anni la tavola italiana sia inesatta e presenti una mortalità inferiore al vero.

Eppure fu proprio il dato relativo ai 30 anni quello preso a base dei calcoli mini-

steriali; e così, mentre si asserisce nella relazione di aver fatto il calcolo dei premi puri nella ipotesi più sfavorevole, cioè quella che li farebbe apparire molto elevati, si è fatta nella ipotesi più favorevole, cioè quella che li fa apparire più bassi. Così la differenza fra il premio puro e il premio di tariffa divenne maggiore e la percentuale di caricamento riferita al premio puro appare artificialmente esposta in cifre troppo elevate.

Ed in prova di questa mia asserzione presento la seguente tavola, che offre tutti gli elementi del calcolo e del confronto: questo si potrà così rifare da chiunque voglia controllarlo. Avverto che i dati sul premio unico di tariffa delle Società sono tratti dalle tariffe delle medesime a disposizione del pubblico e che non ho fatto il calcolo del caricamento per la Riunione Adriatica perchè differirebbe di poco da quello della Popolare.

**Premio unico da pagarsi all'età di 30 anni per l'assicurazione di un capitale di 1,000 lire alla morte (vita intera).**

*A. Premio puro (maschi) in base all'interesse del 3 e mezzo per cento ed alle tavole:*

1. italiana (popolazione, censimento 1901 - mortalità 1899-902) . . . . .	327.45
2. delle compagnie inglesi e scozzesi (1863-1893):	
a) full aggregate table $O^M$ . . . . .	331.50
b) select tables (participating) $O^{(M)}$ . . . . .	330.67
c) select tables (non participating) $O^{(NM)}$ . . . . .	345.90
3. delle 6 compagnie francesi - tavola <i>A. F.</i> . . . . .	313.02
4. delle 23 Compagnie tedesche . . . . .	359.23

*B. premio unico di tariffa delle Società:*

1. La Fondiaria . . . . .	387.74
2. La Compagnia di Milano senza partecipazione . . . . .	404.90
3. La Popolare con partecipazione . . . . .	383.00
4. Riunione Adriatica di Sicurtà . . . . .	384.07

	Percentuale di caricamento riferita ai premi puri			Percentuale di caricamento riferita ai premi di tariffa			Percentuale di caricamento secondo la relazione ministeriale
	$C^M$	$O^{(NM)}$	italiana	$C^M$	$O^{(NM)}$	italiana	
Fondiaria . . . . .	17	12	18	15	11	16	31
Compagnia di Milano . . . . .	22	17	24	18	15	19	32
Popolare . . . . .	16	11	17	14	10	15	31



Aggiungo poi che avendo la relazione ministeriale fatti simili confronti, che sono sempre alquanto arbitrari, mi ha costretto; per combatterla, a seguire la stessa strada. Ma io non ho dimenticato che non basta istituire confronti fra premi puri e premi di tariffa per una sola età (e tanto meno per quella di 30 anni a mio avviso non opportunamente scelta) — che bisognerebbe istituirli non per la sola assicurazione a vita intera, ma anche per le assicurazioni miste, le quali in molte Società prevalgono di fatto (il ministro invece, come risulta dalla risposta al mio secondo quesito, non ha accolto il mio invito di estendere il calcolo anche alle forme miste), — che bisognerebbe istituirli non soltanto tra premi unici ma anche tra premi annui, perchè si stipulano assicurazioni a vita intera non soltanto a premio unico, ma prevalentemente, anzi quasi esclusivamente a premio annuo.

Infine si avverta che la percentuale di caricamento va riferita piuttosto al premio di tariffa anzichè al premio puro, perchè le provvigioni si pagano sui premi di tariffa e non su quelli puri; e la stessa relazione ministeriale (allegati VII, VIII, IX) per determinare le percentuali delle spese sopportate dalle Compagnie ha dovuto riferirsi ai premi di tariffa e non a quelli puri.

Quindi, affinchè i colleghi possano acquistare più particolareggiata conoscenza dell'argomento e convincersi che i calcoli ministeriali vanno accolti con molte riserve, presento loro nell'allegato C elementi preziosi di fatto su tale argomento.

Avvertirò inoltre che neppure i dati sulle spese generali e sulle provvigioni delle Società assicuratrici possono valutarsi in modo esatto cogli elementi forniti dal Ministero.

Bisognava far discriminazioni sui metodi adottati dalle varie Compagnie per fare la assegnazione delle spese alla categoria *Spese generali* ed alla categoria *Provvigioni*, metodi che non sono uniformi fra le varie Società. Vi sono Società che segnano al passivo dei loro conti profitti e perdite le provvigioni già diminuite delle quote rimborsate dai riassicuratori, e quindi per queste bisognava o aumentare le spese di provvigioni delle quote relative alla riassicurazione o diminuire l'importo dei premi delle quote di premio cedute ai riassicuratori. Si aggiunga che la percentuale delle provvigioni varia anche secondo la qualità delle operazioni: le assicurazioni a premio unico, ad esempio, implicano spese assai moderate in confronto delle altre assicurazioni che sono

a premio annuo: una Società che stipuli prevalentemente contratti di rendite vitalizie immediate avrà percentuali più miti di Società che faccia in maggior numero assicurazioni a premio annuo.

Ridotte alla giusta misura le cifre del caricamento si può ben porre il quesito: saprà la gestione di Stato essere così limitata nel personale, così sobria nei suoi impianti e così parsimoniosa in tutta la sua attività, da offrire l'esempio di una maggior economia in confronto delle Società? Si può asserire francamente questo di fronte alle abitudini della nostra Amministrazione statale? E aggiungo che se vorrà il monopolio far maggiormente penetrare nelle masse il sistema dell'assicurazione, dovrà prepararsi a forti spese. La relazione ministeriale (pag. 2) avverte che « si sviluppano, soprattutto in Inghilterra, forme di assicurazione dette *industriali* (popolari), le quali se hanno ancora il difetto di un costo elevato, a causa soprattutto delle grandi spese di riscossione, hanno anche la virtù di far discendere le forme della previdenza sociale nelle classi più umili ». Vedremo se il nuovo monopolio, che toglierà alla Cassa Nazionale di previdenza le assicurazioni popolari, saprà evitare quel difetto del costo elevato soprattutto per le grandi spese di riscossione che non hanno potuto evitare le Società inglesi, mirabili per energia, avvedutezza, sapienza di amministrazione.

Così tutta quella seducente prospettiva degli utili cospicui, che si fa balenare calcolando il costo che l'Istituto nazionale dovrà sopportare per i contratti di assicurazione, minaccia di oscurarsi.

Ne si dimentichi che lo Stato si troverà nei primi anni della sua gestione nella condizione delle Società assicuratrici giovani ricordate anche nella relazione ministeriale, e dovrà sostenere spese di impianto e di provvigioni assai elevate in confronto dei premi. Chè se vorrà risparmiare, farà il suo danno, perchè mancherà l'incitamento al pubblico derivante dalla molteplicità degli uffici e dalla propaganda degli agenti produttori, fra i quali non potrà comprendere, come fu proposto dal Ministero, molti impiegati, per quali le provvigioni potevano darsi in misura più parsimoniosa, perchè nè la Commissione ha consentito nè consentirà la Camera, che a quegli impiegati si affidino funzioni assolutamente incompatibili coi loro doveri d'ufficio e contrarie persino alla legge sullo stato degli impiegati civili.

Siccome però la relazione ministeriale si compiace (pag. 7) di metter in rilievo i vantaggi che deriveranno all'Istituto dalla sua organizzazione amministrativa, dall'esclusività della produzione, dalla fiducia spontanea nella massa della popolazione, così nel seguito del discorso esaminerò anche i probabili effetti di queste circostanze.

B) *Gli utili delle società e quelli del monopolio.*

Non è facile determinare il reddito industriale delle società di assicurazioni sulla vita.

La relazione ministeriale ci indica nell'allegato XII il reddito netto di categoria B accertato o in accertamento agli effetti della imposta di ricchezza mobile pel 1911, il quale ammonterebbe a lire 5,908,968 ossia a 6 milioni in cifra tonda.

Ma quella cifra, indipendentemente dalle imperfezioni negli accertamenti da parte degli agenti, non si può prendere come l'esatta espressione del reddito netto, perchè comprende anche: a) la partecipazione agli utili concessa agli assicurati e questa spesa non è ammessa dall'agente delle imposte al passivo del bilancio industriale, mentre pure ammonta a somma cospicua; b) il reddito delle anticipazioni su polizze cioè il reddito di parte delle riserve matematiche, mentre nell'attivo del bilancio l'agente segna l'intero reddito delle riserve stesse; c) le tasse che gravano sul bilancio delle società e che l'agente non ammette al passivo; d) quella quota di spese generali che le società estere debbono sopportare nella loro sede centrale in dipendenza del lavoro italiano.

Ad ogni modo, se anche quello fosse il reddito netto dell'assicurazione vita, apparirebbe già non conveniente mantenere la gran macchina del monopolio per arrivare, e soltanto dopo parecchi anni, ad un rinfanco così piccolo del bilancio e danneggiare una industria che è riuscita a quel risultato dopo un lungo ed intenso lavoro e dopo aver anche esposto capitali ed acquistate benemerienze col promuovere e rinvigorire il sentimento della previdenza.

Si hanno poi legittimi dubbi che gli utili delle assicurazioni vita siano anche assai minori di quanto si potrebbe supporre secondo quei dati.

Uno dei più valorosi attuari d'Italia, il dottor Gino Sestilli, ha pubblicato recentemente un accuratissimo lavoro, compiuto colla collaborazione di altri tecnici valenti,

col titolo *Gli utili dell'industria delle assicurazioni sulla vita in Italia* (Milano 1911). Il Sestilli non si è contentato di esporre le cifre riassuntive, ma ha pubblicato tutto il materiale sul quale è stata condotta l'indagine e così ciascuno può esaminarla e sindacarla. Quindi essa merita la massima attenzione, e fornisce la garanzia dell'attendibilità dei risultati.

Egli ha distinti gli utili industriali e gli utili patrimoniali. Gli utili industriali sono quelli che derivano direttamente dalle operazioni di assicurazione e dalla gestione del fondo d'assicurazione o cumulo delle riserve matematiche: sono utili patrimoniali quelli che derivano dalla gestione del capitale azionario e di ogni altra specie di riserva che non sia quella matematica.

Questi utili patrimoniali derivano quindi, oltrechè dal capitale azionario, da quelle riserve che, indipendentemente dalle riserve matematiche, sono state formate con prelevazione dagli utili; ora siccome molte Compagnie hanno largheggiato in tali prelevazioni e le hanno fatte in proporzioni maggiori di quelle cui erano obbligate dal Codice di commercio, quegli utili rappresentano il frutto di risparmi accumulati, di utili industriali conseguiti in epoche anteriori: cosicchè per determinare gli utili di un anno bisogna considerare i soli utili industriali ed eliminare quelli patrimoniali, a parte il capitale azionario, perchè altrimenti si mescolano gli utili conseguiti nell'anno con porzioni di utili conseguiti in anni precedenti.

Siccome però la separazione dei redditi patrimoniali da quelli industriali non è possibile per le Compagnie italiane, così pur comprendendo tali utili per le Compagnie italiane, il risultato dei bilanci vita pel quinquennio 1905-909 sarebbe:

	Utili Lire	Perdite Lire
Compagnie nazionali . . .	7,341,128. 45	3,133,449. 61
"    estere. . . . .	6,752,650. 76	6,972,502. 57
Totale. . . . .	14,093,779. 21	10,105,953. 18

Quindi l'utile netto si ridurrebbe a meno di quattro milioni. E ripeto, questo avviene pur comprendendo anche degli utili patrimoniali, cioè quelli che lo Stato non arriverebbe ad avere in cifra cospicua se non dopo trascorso un lungo periodo di tempo.

E non seguo l'egregio autore in altri calcoli, pure largamente documentati, che portano a risultati assai più sfavorevoli, perchè



apparirebbero in perdita anche le compagnie nazionali, come appaiono già in perdita, nelle cifre riportate, le compagnie estere.

Si può quindi con sicurezza affermare essere esagerazioni condannevoli e dirette ad illudere il pubblico quelle che parlano di grandi utili delle Società e quindi di grandi utili del monopolio; questi per giunta sarebbero anche assai tardivi.

Pur troppo per far colpo sulle masse si parla in modo speciale dei lauti guadagni degli azionisti, degli alti interessi loro assegnati e del cresciuto valore delle azioni. Ed io non nego che presso parecchie Società questo avvenga.

Ma non bisogna dimenticare che questa è anche una conseguenza della posizione speciale del capitale nell'industria delle assicurazioni: esso esercita una funzione di pura garanzia e diventa si può dire superfluo, quando il lavoro si è sviluppato. Ma con quelle generalizzazioni si dimentica che vi sono anche da noi delle Compagnie giovani, le quali hanno ancora da ammortizzare delle spese superiori, e talora notevolmente, al capitale: — che il far loro un capo di accusa per questo motivo è ingiusto perchè è una conseguenza dell'industria delle assicurazioni (tantopiù ora che il terreno è già stato sfruttato, cosicchè è più costoso il coltivarlo), e perchè le Compagnie ora solide, perchè vecchie, hanno forse o senza forse cominciato collo stesso metodo: — che quindi quei lucri ora assegnati agli azionisti delle vecchie sono frutto di un lungo e faticoso lavoro: — che gli azionisti present non sono tutti gli azionisti originari e quindi che molti di essi hanno già comprate le azioni quando erano cresciute di prezzo: — che quella remunerazione al capitale in parecchie Società non è stato procurato o procurato soltanto dal ramo vita: — che l'eventuale danno proveniente dal progettato mutamento di regime si ripartisce disugualmente sia secondo l'età delle Compagnie cioè secondochè sono giovani o vecchie, sia secondo il campo di azione, cioè secondochè esercitano il solo ramo vita o anche altri rami: — che infine è un principio schiettamente collettivistico quello di osteggiare il capitale nelle forme di impieghi, nei quali ottiene lauti guadagni, perchè a questa stregua non so quale industria o commercio non possa un giorno sentirsi presa di mira e combattuta come sfruttatrice e assunta a monopolio dallo Stato!

Ma vi è un punto essenziale da mettere bene in evidenza.

A tutti è noto che le Società di assicurazione sono per lo più abili nel cercare fruttiferi impieghi per i loro capitali: hanno aperto il mercato nazionale ed il mercato estero: sanno non soltanto acquistare ma anche costruire (e il disegno di legge questo lo vieta all'Istituto nazionale) magnifici immobili urbani fortemente redditizi: hanno la rapida percezione dell'affare, la necessaria segretezza nel prepararlo, prontezza di risoluzione ed abilità nel conchiuderlo o nel ritirarsi a tempo, e via dicendo.

Tutto questo difficilmente si riscontrerà, anzi certamente non, nell'Istituto nazionale. Gli amministratori di questo intanto avranno già i limiti segnati dalla legge nella scelta degli impieghi. Ma anche se l'elenco di questi venisse nella legge allungato, io credo che per la stessa loro qualità, non giuridica ma di fatto, di impiegati dello Stato e per essere il Consiglio di amministrazione, composto, su nove membri, di quattro burocratici sedentari nella capitale, di quattro cittadini che difficilmente potranno essere scelti fra persone di altissima capacità negli affari, essendo queste o chiamate a ben più lucrosi posti dell'industria privata, o professionisti che amano conservare la loro libertà, e per essere il direttore pur esso sedentario, e con scarso contatto coll'alta finanza bancaria e commerciale, i dirigenti dell'Istituto non potranno avere le attitudini necessarie per attendere all'impiego dei fondi con quelle condizioni, dalle quali scaturì la floridezza economica delle compagnie di assicurazione.

Intanto si noti bene:

1° l'Istituto inizierà la sua gestione con un danno sicuro all'erario, perchè cagionerà un maggior lavoro postale e telegrafico senza corrispondente lucro per la franchigia concessagli, mentre andrà scemando il provento postale e telegrafico da parte delle Società colla progressiva diminuzione di affari e scemerà pure per lo stesso motivo il provento dell'imposta di ricchezza mobile da parte della Società, mentre poi gli utili dell'Istituto saranno esenti da essa.

Io con speciale quesito chiesi al ministro a quanto si prevedeva l'ammontare della perdita per l'erario in seguito alle esenzioni concesse all'Istituto nazionale ed alla progressiva diminuzione di affari delle Società esistenti: il ministro mi rispose di non poter rispondere, ed io rispetto il suo silenzio.

Ho fatto anche un altro quesito cioè di indicare separatamente il provento delle tasse per contratti di assicurazione sulla vita nello stretto senso della parola e quello delle tasse per contratti di assicurazione contro le disgrazie accidentali. Il ministro, benchè manchino i dati specifici nei documenti finanziari, ha con opportuno calcolo potuto indicare il loro ammontare approssimativo, ad esempio in lire 148,130 per l'esercizio finanziario 1909-910, ma ha soggiunto « che non sapeva a che cosa potesse servire ai fini del disegno di legge tale indagine, perchè l'articolo 16 del testo ministeriale prescrive che per contratti fra l'Istituto nazionale e gli assicurati si continuerà a pagare la tassa speciale in conformità delle disposizioni vigenti ». Ma siccome risulta dalla relazione ministeriale a pagina 23, come sopra ho già detto, che le assicurazioni contro le disgrazie accidentali non si faranno dal nuovo Istituto e vi è a temere che le Compagnie private, non potendo più esercitare le forme principali di assicurazioni vita, si ritraggano anche dall'esercitare queste forme secondarie, più rischiose e meno redditizie, così oltre al danno pel pubblico, vi potrà essere danno per l'erario nella diminuzione del provento da quella tassa.

2° Ma vi è di più. Io in un quesito ho chiesto al ministro di comunicare un conto profitto e perdite, quale si prevede possa aversi in ciascun anno dei primi dieci anni dell'esercizio del monopolio. Ed ho detto per un decennio, non per creare maggiori difficoltà pella risposta, ma per la considerazione che essendo lo Stato un assicuratore giovane, potrà avere nei primi anni uno sbilancio, compensato negli anni successivi. Ma il ministro ha testualmente risposto: « La formulazione di conti profitti e perdite per un decennio di vita per il novello Istituto di assicurazioni, come mi viene richiesta dall'onorevole Ferraris, è MATERIA DI PROFEZIA NON CORRISPONDENTE ALLA NATURA DEI LAVORI CHE CI OCCUPANO ».

Prò la Camera di prenderne nota, ed intanto, facendo io il profeta, presento questo primo saggio schematico di conto profitti o perdite, augurandomi per il bene del paese che io sia un cattivo profeta e che il ministro possa dimostrarne l'inattendibilità.

Supponiamo che nel primo anno si abbia una produzione di 200 milioni di capitale assicurato ossia 4/5 della produzione attualmente ottenuta dalle Compagnie; che i

premi corrispondano al 4 per cento del capitale assicurato, come risulta anche dalla proporzione ricavata dall'allegato I della relazione ministeriale: che le spese generali ammontino all'8 per cento dei premi come appaiono dagli allegati alla relazione ministeriale per una vecchia e solida e molto bene amministrata Società, le *Assicurazioni generali*: che le provvigioni di produttori nel primo anno ammontino appena al 25 per cento, il che è pochissimo se si vuol cominciare bene: e ne risulta con tutte queste ipotesi favorevolissime il seguente conto:

ENTRATE.

Incasso premi	
(40 × 200.000) . . . . .	L. 8,000,000
Interessi attivi	
4 % per sei mesi. . . . .	» 160,000
Totale . . . . .	L. 8,160,000

SPESE.

Spese generali (8 per cento dei premi) . . . . .	L. 640,000
Sinistri e costituzione delle riserve matematiche (80 per cento dei premi). . . . .	» 6,400,000
Provvigioni ai produttori (25 per cento dei premi) . . . . .	» 2,000,000
Totale . . . . .	L. 9,040,000

Lo sbilancio sarebbe di lire 9,040,000 — 8,160,000 = lire 880,000, ed io sono partito da ipotesi che qualsiasi conoscitore delle assicurazioni sulla vita potrebbe tacciare di poetico ottimismo.

Se poi badiamo all'esercizio del secondo anno, le condizioni si presenteranno nel seguente modo. Le entrate saranno:

ENTRATE.

Incasso premi . . . . .	L. 8,000,000
Interessi attivi 4 per cento per mesi 6 . . . . .	» 160,000
Totale . . . . .	L. 8,160,000

Invece saranno identiche le cifre delle spese generali, dei sinistri e della costituzione delle riserve, ma scenderà a 400.000 la spesa per le provvigioni d'incasso; e così avremo:

SPESE.

Spese generali . . . . .	L. 640,000
Sinistri e costituzione delle riserve . . . . .	» 6,400,000
Provvigioni . . . . .	» 400,000
Totale . . . . .	L. 7,440,000



Quindi l'utile sarà di lire 8,160,000 meno 7,440 000, eguale a lire 720,000; ma a questi utili bisogna contrapporre per lo stesso anno il deficit della nuova produzione, che sarà nella stessa misura di lire 880,000 e così lire 880,000 — 720,000 = lire 160,000, le quali si aggiungono alla perdita dell'anno precedente aumentata dei relativi interessi al 4 per cento. E così in totale la perdita di due primi anni sarebbe lire 880,000 + 160,000 + 35,000 = totale lire 1,075,000.

Continuando il calcolo potrebbe risultare per il terzo anno un utile netto di circa 500 mila lire che comincierebbe a coprire i deficit precedenti e non si arriverebbe all'equilibrio che al termine del quinto esercizio, se non si presenteranno sinistri eccezionali. E così nei primi cinque anni non si guadagnerebbe niente; e questo calcolo pure è fatto, lo ripeto, *con poetico ottimismo!*

3. Gettando infine uno sguardo sull'avvenire, io mi figuro l'Istituto nazionale, quando abbia superato il periodo infantile, ed ottenga degli utili da versare alla Cassa nazionale per la invalidità e vecchiaia degli operai. Ma allora, per quel sentimento dell'interesse, che è troppo insito nella natura umana per poter condannarlo, gli assicurati saranno i primi ad osservare che, se l'Istituto ottiene utili, è perchè le tariffe sono troppo alte: che non è giusto far loro pagare tariffe alte per devolvere il profitto a beneficio degli operai, convertendosi così una quota parte delle tariffe in una vera imposta speciale sulla loro classe a vantaggio di un'altra classe: che agli operai devono pensare gli operai stessi avvantaggiati dalla pensione, i padroni che traggono profitto dal lavoro degli operai, lo Stato che deve ripartire il carico pecuniario, derivante dal concorso alle pensioni operaie, equamente su tutti i contribuenti. E così domanderanno il ribasso delle tariffe e grideranno che l'Istituto non osserva nel suo funzionamento le norme della giustizia distributiva. E si potrà dare loro torto? E non metteranno essi in mala vista l'Istituto nazionale?

Io ho poi troppo rispetto per gli attuali reggitori della cosa pubblica per supporre che essi abbiano attribuito al disegno di legge « un nobile fine, quello di destinare i benefici di una grande impresa a dare alla vecchiaia degli operai maggiore sicurezza contro le insidie della povertà » (relazione ministeriale, pagina 30), come mezzo per dilazionare i doverosi provvedimenti indi-

spensabili per completare il sistema dell'assicurazione degli operai e specialmente quello per la invalidità e vecchiaia. Non lo credo assolutamente, ma il sospetto è sorto e bramo vivamente che essi vogliano tosto dissiparlo, confessando che in ogni caso i mezzi forniti dal progettato Istituto, anche se superiori alle previsioni, saranno assolutamente inadeguati allo scopo.

#### C. - *Acquisto degli affari e liquidazioni.*

La dimostrazione, che su questi punti l'Istituto nazionale non potrà avere nel suo funzionamento la oculatezza, la snodatura, la prontezza delle Società, è veramente agevole, tantopiù da che, mentre sembra aggirarsi nel campo delle ipotesi, è fondata sull'esperienza quotidiana del nostro paese.

1. Rispetto alla scelta degli agenti produttori si sa che le Società adottano svariati criteri. Scelgono volentieri persone che portino un cognome rispettato ed appartengano a buone famiglie; ora la nascita aristocratica, ora la sveltezza dell'ingegno, ora la prestantza della persona, ora la dimostrata capacità negli affari, ora la cortesia dei modi, e via dicendo, sono altrettanti criteri di scelta da esse seguiti. Colle loro aderenze raccolgono le più segrete ed attendibili informazioni. Poi, scelto l'agente, lo avvincano all'azienda con duplice legame, coi lauti compensi e colla ferrea disciplina; coi lauti compensi quando si mostri operoso, onesto, devoto, prudente; colla ferrea disciplina, sussidiata da valorosi ispettori, la quale va senza molte tergiversazioni fino al licenziamento, quando si manchi in qualsiasi modo ai propri doveri. Né si trascuri che avendo ogni Società interessi distinti da quello delle altre ed agenti propri, nessun vincolo di solidarietà può fra questi essere così forte da indurli a ribellarsi collettivamente.

La gestione statale invece non potrà avere innanzi tutto quegli elementi di giudizio per la scelta. Non potrà chiedere informazioni ai privati, perchè nessun privato le darà, non avendosi fede nella segretezza di pubblici uffici e temendo di essere accusati di spionaggio, e non basteranno le informazioni delle autorità costituite, le quali possono dire se un individuo è di buona o cattiva condotta, ma mancano degli elementi per conoscere le altre qualità, quelle positive sopradicte, che sono decisive nella scelta. La stessa scelta fra gli agenti attuali delle Compagnie sarà molto difficile per la rissa dei concorrenti, che porranno in moto tutte le aderenze ed influenze pos-

sibili, e disseminerà profondi germi di malcontento e creerà negli esclusi altrettanti fieri critici e nemici del monopolio e propagandisti per discreditarlo, pronti a dare pubblicità a qualsiasi suo errore od imperfezione. Per la scelta degli agenti non appartenenti alle Società vedremo poi svolgersi in modo inquietante quel sistema delle raccomandazioni, del quale tutti abbiamo non piacevole esperienza.

Ma io mi preoccupo pure dell'avvenire. Per qualche tempo si lascerà funzionare l'Istituto tranquillamente e tutti si mostreranno operosi: poi in questo grosso personale cominceranno a sbucare i malcontenti perchè guadagnano scarsamente o per altri motivi; a poco a poco la federazione nazionale fra gli agenti produttori, dipendenti allora da un solo padrone, serrerà le sue fila: vi andrà a capo qualche uomo politico in vista, cominceranno le pressioni pel miglioramento delle condizioni economiche, poi per avere maggiori garanzie giuridiche rispetto alla stabilità della posizione ed alle prescrizioni disciplinari, delle quali i colpiti si scalmaneranno a mostrare l'ingiustizia: chiederanno di essere messi in pianta stabile come è avvenuto per gli straordinari e per tutti gli assunti in servizio nell'amministrazione statale anche colla clausola della durata temporanea di questo (gli esempi sono così noti che non occorre citarli). Il contagio si estenderà sugli impiegati assunti con contratto a tempo determinato e così avremo in pochi anni un nuovo esercito di impiegati stabili e l'Istituto sarà perfettamente burocratizzato.

2° Per la selezione dei rischi avremo certamente innanzi tutto una maggiore indulgenza. E questo per la stessa forza delle cose. Oggigiorno, uno respinto da una società ne cerca un'altra e così prima di essere escluso dall'assicurazione potrà almeno provocare il giudizio di più fra esse prima di dover rinunciare definitivamente all'assicurazione. Attuato il monopolio, si avrà maggior pietà per non creare troppe proteste. Avvenuto il rifiuto, dovrà quel disgraziato acconciarsi alla prima sentenza, o si dovrà creare un vero sistema di appello al giudizio di autorità superiori e così cadremo nelle inevitabili complicazioni burocratiche. E per evitare le lagnanze, gli appelli, le raccomandazioni e sollecitazioni consuete ormai nella nostra vita pubblica, e per effetto di queste, la selezione dei rischi peggiorerà e l'Istituto introdurrà nella sua gestione un tarlo, che potrà cagionare anche gravi danni.

Non si dimentichi poi qualche dolorosa esperienza fatta dalla Cassa nazionale sugli infortuni, che pure non è istituto di Stato, la quale ha dovuto in alcune località, ove la moralità è assai bassa, elevare le tariffe per le frodi sistematiche e gli sfruttamenti organizzati a suo danno, dobbiamo confessarlo, meno dagli operai che da altre classi.

E neppure si dimentichi che in certe regioni si dovettero aumentare e talora notevolmente, le tariffe dell'assicurazione incendi per i rischi rustici ed anzi, avendo io detto a valorosi fautori della statizzazione della assicurazione-vita, che non mi sarei schierato fra gli avversari decisi della statizzazione dell'assicurazione incendi, mi sono sentito rispondere che essi invece l'avrebbero fortemente combattuta per il timore che le frodi sarebbero cresciute e così si sarebbe creato un monopolio finanziariamente disastroso.

In materia dunque di selezione dei rischi andiamo incontro ad incognite inquietanti!

3° E per le liquidazioni vi è un altro pericolo, proprio opposto.

Le Società mostrano una certa larghezza in quelle; non vogliono scontentare i vecchi clienti, non vogliono creare dei preconetti di soverchio rigorismo, allontanando così clienti nuovi; si premuniscono, e giustamente, contro le frodi ed hanno anche mezzi poderosi per scoprirle; ma poi, se qualche errore commettono a proprio danno, questo si liquida nel seno della Società e nessuno ne sa nulla. Ma il pubblico funzionario di un pubblico istituto, che da una liquidazione mal fatta risentirà danno personale e vedrà il suo errore propalato in pubblico, sentirà affanno per i probabili errori, e diventerà non soltanto severo ma meticoloso.

Se un fatto, come l'ordinato svincolo di parte della cauzione della *Mutual Reserve*, ha destati tanti clamori, che cosa non potrà avvenire in una vastissima gestione come quella dell'Istituto nazionale? E non vediamo già ora quanto lungo e seccante sia lo svincolo delle cauzioni che si depositano assumendo qualche gestione di carattere governativo? E non ci si prega ogni giorno di sollecitare le liquidazioni delle pensioni degli impiegati governativi, dei maestri elementari, e via dicendo, spesso molto lente e non sempre per causa degli organi, i quali vi attendono? E non ci assorderanno i clamori dei numerosi interessati per ogni ritardo, ostacolo, o che so io?

Non voglio insistere più oltre su tali punti: l'esperienza dovrebbe averci suffi-

cientemente ammaestrati: non dobbiamo addossare ulteriori responsabilità allo Stato, che già tante ha dovuto assumerne per ineluttabili necessità, mentre questa necessità non esiste in alcun modo rispetto all'assicurazione sulla vita.

\* \* \*

Ed ora è lecito ridomandare: di fronte a così gravi probabili pericoli, a risultati in ogni miglior ipotesi assai meschini nell'ordine finanziario, vale la pena di perturbare una industria promettente, mettere in apprensione assicuratori ad assicurati, disseminare l'inquietudine nel mercato dei capitali, e cagionare altri eventi, che la qualità di uomo pubblico mi impone di tacere?

Nulla io dirò sulle anomalie giuridiche del testo ministeriale: il relatore della maggioranza dirà se, in quale misura furono corrette dalla Commissione.

Ma io metto in evidenza un altro punto che si riannoda alla mia tesi e che mostra le quasi insuperabili difficoltà dell'attuazione del monopolio.

Che cosa avverrà nel periodo transitorio fra la promulgazione della legge e la sua entrata in vigore?

In qualunque caso nulla di bene. Infatti

1° o le società si metteranno alla ricerca degli affari a qualunque costo, anche con contratti non troppo buoni, e metteranno il campo in guisa tale da metter l'Istituto per lungo tempo nella condizione di un povero spigolatore:

2° o le società sospenderanno le nuove operazioni ed allora a chi ricorreranno coloro che hanno bisogno di fare l'assicurazione, e non si infliggerà un danno a molte famiglie e una grave ferita allo spirito di previdenza?

E il periodo transitorio non sarà breve: non si crea in pochi giorni un organismo di tanta mole e delicatezza. E se vorremo farlo affrettatamente, rinnoveremo quello che si è dovuto fare pur troppo per l'esercizio di Stato delle ferrovie, ma in peggiori condizioni, perchè là almeno si aveva un costituito organismo sociale, che permise di continuare ininterrottamente la gestione, mentre ora bisogna creare *ex novo*.

E se, attuato il monopolio, le Società giovani esercenti il ramo vita dovranno mettersi in liquidazione, che cosa avverrà? Pensate che l'onorevole ministro nella sua risposta, da me sopra riprodotta, al mio quarto quesito, ha dichiarato che la liquidazione di una società di assicurazione sulla

vita, nella maggior parte dei casi, data la natura tecnica e giuridica dell'impresa, corrisponde ad un vero fallimento! Io non aggiungo verbo.

Nella relazione ministeriale, come ho già detto, si fa molto a fidanza sulle « condizioni speciali di esclusività della produzione » del nuovo Istituto, sulla « fiducia spontanea della massa della popolazione, la quale ha già dato prova di avere illimitata fede negli istituti di raccolta dei risparmi creati dallo Stato » (pagina 7).

Ma l'esclusività può anche essere un danno, perchè sono già sorti timori che manchi nella gestione di Stato la segretezza assai gradita in simili contratti come in tutti i contratti, e che il contratto di assicurazione possa essere uno strumento fiscale in mano dell'agente delle imposte, terribile obiezione in un paese come il nostro avente imposte così onerose, e questo oltre a tutti gli altri difetti insiti nell'esclusività e da me sopra illustrati, sulle modalità dei contratti, sulla selezione dei rischi e via dicendo.

Sembra poi un'irrisione parlare di *fiducia spontanea* della massa della popolazione in un Istituto che sorge sulla base del più rigoroso monopolio, tanto che lo si era progettato impedendo perfino le assicurazioni all'estero di nazionali non aventi oltre un anno di residenza colà e creando una nuova forma di reato, il contrabbando delle assicurazioni!

L'esempio del risparmio postale non ha, si può dire, alcun valore.

Al risparmio postale si va, sia perchè molti non hanno altro istituto a cui versare i risparmi, essendo le Casse di risparmio e le Banche popolari soltanto nei maggiori e medi centri, sia perchè, mentre nella posta si possono facilmente collocare le somme momentaneamente disponibili, queste si possono anche facilmente ritirare quando se ne ha bisogno. Il contratto di assicurazione è invece a lunga scadenza, e la differenza fra le due forme di previdenza la vediamo risultare da un fatto notorio: vi sono milioni di persone le quali, mentre posseggono le condizioni per essere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, portano le cinque, le dieci e più lire mensilmente alla Cassa di risparmio postale, ma non hanno mai trovato le sei o le nove lire bastevoli annualmente per iscriversi alla Cassa e così in tredici anni di vita essa è arrivata a meno di quattrocentomila iscritti.

Si dice ancora che il monopolio agevo-

lerà la risoluzione della questione delle pensioni agli impiegati. Vana speranza! Da tanti anni si fa balenare l'applicazione del sistema assicurativo per gli impiegati e finora nulla si è potuto concretare e non lo si potrà, perchè non si può far a meno del concorso dello Stato, essendo insufficienti la mutualità e la ritenuta; ed aumentare questa è assurdo, perchè lo Stato dovrebbe poi aumentare in proporzione gli stipendi e così si avrebbe sempre l'aggravio del bilancio.

Nella relazione (pagina 7) si elogia l'organizzazione amministrativa e tecnica che si propone per il nuovo Istituto. Per verità simile convinzione non è condivisa neppure dai più ardenti fautori della statizzazione. Ma io sono ancor più scettico degli altri, come ho sempre accolto con scetticismo le ripetute domande fatte alla Camera dei deputati, di dare un organismo *industriale*, come si dice, alle ferrovie, alle poste, ai telegrafi, ai telefoni, ecc.

Ma bisogna tener conto che lo Stato è lo Stato, cioè un ente che deve necessariamente dettare norme pubbliche e stabili per il regolare funzionamento dei molteplici organi del suo complesso sistema amministrativo, stabilire garanzie per il suo personale, le quali si differenziano sostanzialmente da quelle possibili ad attuarsi o conformi alla natura delle aziende private, istituire riscontri, che assicurano il pubblico della correttezza dell'azione amministrativa e dell'impiego del pubblico denaro, ma in pari tempo inceppano la scioltezza dei suoi movimenti, ecc.

E per citare un esempio preso nella parte più industriale della gestione dello Stato, le manifatture tabacchi, gli opifici militari, le officine ferroviarie, si osservino le differenze che passano fra i suoi procedimenti in ordine all'acquisto delle materie da elaborarsi ed i suoi regolamenti in ordine alla condizione degli operai in confronto delle norme che sono in uso nelle aziende industriali private. A tanto maggior ragione questo deve succedere negli ordinamenti amministrativi dei veri pubblici servizi, nella cui gestione i criteri di pubblica utilità devono spesso prevalere a quelli strettamente economici e finanziari, mentre nelle aziende private l'interesse economico è di solito il predominante. Inoltre quei servizi per essere anche sotto la suprema direzione di ministri responsabili, mentre ricevono da questi l'impulso, sono in ogni loro parte soggetti al sindacato parlamentare, e così sono privi

della libertà concessa alle aziende private, ove il capo irresponsabile tutto dirige e regola secondo volontà e secondo convenienza.

Fra questi servizi pubblici prenderà posto anche l'Istituto nazionale, il quale assumerà necessariamente i principali caratteri di un'azienda di Stato.

E lo prova la stessa struttura sua nel centro; nel Consiglio d'amministrazione su nove membri quattro saranno funzionari burocratici, e uno sarà il direttore di un istituto pubblico fondato dallo Stato; i sindaci saranno tutti funzionari dello Stato; non vi è neppure quella rappresentanza degli interessati che pur fu ammessa dalla legislazione italiana e straniera nella gestione dei pubblici istituti di previdenza operaia, ed è a prevedersi che, mentre il presidente del Comitato esecutivo di tre membri dovrà essere lo stesso presidente del Consiglio di amministrazione scelto fra i membri non funzionari, gli altri due saranno sempre scelti fra i funzionari, per maggior garanzia, avendo essi con lo Stato un doppio vincolo, il loro posto nella gerarchia e nell'Istituto.

Concludo. Si è salutato il disegno di legge, per quanto e nel concetto fondamentale ed in alcune parti sia una riproduzione di proposte straniere tutt'altro che nuove, come una geniale iniziativa per attribuire all'Italia la gloria di essere la prima ad attuare una così importante riforma. E, se io ritenessi che l'Italia è in grado di riuscirvi, sarei stato il primo a compiacermene. Ma io penso che tre paesi, i quali hanno tradizioni ed organismi amministrativi ben più antichi e forti dei nostri, l'Austria, la Francia e l'Inghilterra, hanno aspettato per attuare l'assicurazione operaia obbligatoria l'esempio e l'esperimento della Germania.

Ricordo soprattutto che in quella stessa Germania, la quale è stata antesignana e maestra a tutte le nazioni nell'organizzare un completo sistema di quell'assicurazione ed in alcuni dei suoi Stati ha create alcune forme di assicurazione pubblica contro i danni alle cose, il più illustre teorico della statizzazione, Adolfo Wagner, i cui lavori sono ricordati da tutti gli scrittori anche italiani di questa materia, esaminando il problema della statizzazione dell'assicurazione sulla vita, ha scritto: « Per le condizioni della Germania... benchè anche la congiunzione dell'assicurazione sulla vita per le classi medie e superiori con quella delle classi inferiori praticamente, politicamente potrebbe nell'interesse di una maggiore te-

nuità di prezzo e di una certa perequazione dei premi in grandi istituti pubblici essere cosa desiderabile, tuttavia non si può per ora aspirare seriamente al conseguimento di tale scopo (1) ».

E per l'Italia del 1911 io credo di poter alla lettera ripetere queste parole scritte per la Germania del 1898.

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Essendo il solo membro della Commissione contrario alla statizzazione dell'assicurazione sulla vita,

(1) Riproduco il testo tedesco, perchè si possa riscontrare l'esattezza della traduzione: « Für deutsche Verhältnisse... obwohl auch die Verbindung der Lebensversicherung der Mittel- und oberen mit derjenigen der unteren Klassen sachlich, politisch im Interesse grösserer Wohlfelheit und einer gewissen Ausgleichung der Prämien in grossen öffentlichen Anstalten das Wünschenswerte sein möchte, wird doch ein solches Ziel für jetzt noch nicht ernstlich erstrebt werden können » *Versicherungswesen*, p. 409, nello *Handbuch der politischen Oekonomie*, herausg. von Schönberg, 4ª edizione, Vol. II, parte 2ª (Tübingen, 1898).

ho dettata nel breve tempo concessomi questa relazione certamente monca ed imperfetta se si considera la gravità, difficoltà e complessità dell'argomento.

E l'ho dettata col dolore di dovermi separare nella questione da un Ministero, pel cui illustre capo ho sempre professata profonda devozione e che comprende uomini ai quali mi avvinco affettuosa amicizia. Ma le mie convinzioni di studioso hanno vinto in me l'uomo di parte e depongo la penna coll'augurio che la mia debole opposizione giovi, sia pure in minima misura, a rendere le vostre deliberazioni pienamente rispondenti, come sempre furono, al bene del paese (2).

CARLO FERRARIS.

(2) Essendo varie modificazioni al testo ministeriale e gli articoli 24 *bis* e 24 *ter* stati comunicati alla Commissione nell'ultima sua adunanza (20 giugno), mi è stato impossibile esprimere in questa relazione su di essi il mio giudizio.

Allegato A alla relazione della minoranza.

**Tavole ricavate dai censimenti e dalle liste mortuarie.**

Num. d'ordine	TAVOLA	Elementi che hanno servito alla sua compilazione	Sesso al quale si riferisce	Coefficiente annuo di mortalità per l'età di	
				25 anni	30 anni
1	Tavola Belga 1904. — Calcolata dall'attuariato della « Caisse Générale d'Épargne et de Retraite », pubblicata nel 1904.	Censimento 1880-1890-1900 Liste mortuarie del 1892-1901	maschi	0.00644	0.00712
			femmine	0.00644	0.00677
			ambo i sessi	0.00645	0.00695
2	Tavola francese. — Pubblicata nel 1906.	Censimento 24 marzo 1901 Liste mortuarie 1898-1903	maschi	0.00752	0.00786
			femmine	0.00736	0.00759
3	Tavola Danese. — Calcolata da Anders Hansen, pubblicata nello « Statistik Tabelwerk, 5 <sup>a</sup> Reihe N. 6 ».	Censimento al 1° febbraio 1901 » » 1° » 1906 Liste mortuarie 1901-1905 Numero dei nati 1901-1905 Emigrazione transoceanica nello stesso periodo.	maschi	0.00464	0.00505
			femmine	0.00468	0.00540
4	Tavola Svizzera. — Calcolata da Durrer.	Osservazioni del 1881-1888	maschi	0.00742	0.00858
5	Tavola Tedesca. — Pubblicata nel 1887.	Censimenti 1871, 1875 e 1880 Liste mortuarie del 1871-1881	maschi	0.00848	0.00928
			femmine	0.00820	0.00965
6	Tavola Sassone . . . .	1880-81, 1885-86, 1890-91	maschi	0.00610	0.00795
			femmine	0.00691	0.00856
7	Tavola Inglese. — (Inghilterra e Galles).	1881-90	maschi	0.00636	0.00829
			femmine	0.00621	0.00789

Allegato B alla relazione della minoranza.

**Tavole ricavate dalla propria esperienza  
per cura di Società di assicurazioni ed Istituti di previdenza.**

Num. d'ordine	TAVOLA	Sesso al quale si riferisce	Coefficiente annuo di mortalità per l'età di	
			25 anni	30 anni
1	Tavola delle 20 Compagnie inglesi 1869; H <sup>m</sup> . . . . .	maschi	0.00707	0.00771
	H <sup>mt</sup> . . . . .	maschi e femmine	0.00700	0.00806
2	Tavola delle Compagnie inglesi e scozzesi (1863-1893) . . . . .			
	Om a) Wholelife participating Assurances - full aggregate table . . . . .	maschi	0.00481	0.00595
	Om(s) b) truncated aggregate table. . . . .	maschi	0.00689	0.00747
3	Tavole delle 6 Compagnie francesi 1895 :			
	a) Assicurati in caso di morte A. F. (assurés français) . . . . .	maschi e femmine	0.00628	0.00698
	b) Pensionati R. F. (rentiers français) . . . . .	maschi e femmine	0.00824	0.00664
4	Tavola delle 23 Compagnie tedesche . . . . .	maschi	0.00654	0.00770
		femmine	0.01138	0.01151

Allegato C alla relazione della minoranza.

Età alla stipulazione	Premi annui per 3 1/2 % secondo la tavola della popolazione Italiana 1904 maschi		La Popolaria		Assicurazioni Generali		La Reale		
	H m	Premio di tariffa	(1)	(2)	Premio di tariffa	(1)	(2)	Premio di tariffa	(1)

Vita intera a

30	16,46	17,69	21,58	24	18	21,30	23	17	22,40	27	21
40	23,43	24,65	29,23	20	16	30,80	24	20	28,80	21	17
50	35,60	36,67	42,43	16	14	46,20	23	21	43, *	17	15

Mista durata

30	38,54	39,47	43,72	12	10	45 *	14	12	43,80	12	10
40	40,73	41,90	46,40	12	10	49,50	18	15	46,80	13	10
50	46,43	48,02	54,50	15	12	59,10	22	19	53,80	13	11

Mista durata

30	29,74	30,76	34,99	15	12	35,80	17	14	34,80	15	12
40	32,52	33,81	38,37	15	12	41,90	21	18	38,60	16	13
50	39,80	41,38	47,41	16	13	52,00	24	21	46,60	14	11

Mista durata

30	24,28	25,40	29,80	19	15	30,30	20	16	30, *	19	15
40	27,82	29,20	34,03	18	14	36,00	24	20	34, *	18	14

(1) Percentuale di caricamento riferita al premio di tariffa in confronto al premio puro calcolato sulla base della tavola di mortalità della popolazione italiana.  
 (2) Percentuale di caricamento riferita al premio di tariffa in confronto al premio puro calcolato sulla base della tavola H m.

Compagnia di Milano	La Popolare		Riunione Adriatica		La Nazionale	
	Premio di tariffa	(1)	(2)	Premio di tariffa	(1)	(2)

premio vitalizio.

21,69	24	18	21,00	21	18	21,28	23	17	24, *	31	26
29,37	20	16	29,40	20	14	30,65	21	20	32,30	27	23
42,63	16	14	42,60	16	11	45,69	22	20	46,40	23	21

30 anni.

44,71	14	12	43,05	10	8	44,72	14	12	46,30	17	15
47,34	14	11	47,55	14	12	49,11	17	15	49,50	18	15
53,05	14	11	55,45	14	13	57,99	20	17	57,30	19	16

25 anni.

35,32	16	13	34,50	14	11	35,63	17	14	37, *	20	17
38,61	16	12	39,60	18	15	40,86	20	17	41, *	21	18
46,77	15	12	49,40	19	16	51,61	23	20	50,50	21	18

30 anni.

29,54	18	14	30,30	20	16	30,13	19	16	31,30	22	19
33,64	17	13	36,30	23	20	36,31	23	20	36,20	23	19

tavola di mortalità della popolazione italiana.  
 tavola H m.



**Quesiti dei deputati Ferraris Carlo e Celesia  
e risposte del Ministero.**

---



### Quesiti del deputato Carlo Ferraris.

#### QUESITO N. 1.

Si domanda la documentazione in cifre di quanto è affermato nelle ultime righe della pagina 2, colonna 2, della relazione e cioè che « Le disposizioni di legge sulle imprese di assicurazione e lo indirizzo di tutta la nostra legislazione al riguardo, non hanno consentito finora di raccogliere nel nostro paese, dati sulla mortalità delle teste selezionate per contratti di assicurazione; e per noi non possiamo che riferirci all'esperienza straniera per indicare quale sia l'importanza della selezione dei rischi in confronto della mortalità generale della popolazione. Sulla base dell'esperienza, francese, inglese ed americana, può ritenersi che l'intensità della mortalità fra gli assicurati sia di circa un decimo inferiore a quella della corrispondente popolazione complessiva ».

Si comunichi quindi il confronto fra le tavole di mortalità francese, inglese ed americana e le tavole di mortalità delle teste selezionate più comunemente adottate e la prova delle succitate affermazioni.

#### RISPOSTA AL QUESITO 1°

Le disposizioni del nostro Codice di commercio concernenti le imprese di assicurazioni sulla durata della vita umana e quelle del regolamento in applicazione del Codice stesso, non fanno alcun obbligo alle imprese di assicurazione operanti in Italia di presentare al Ministero di agricoltura le tavole di mortalità in base alle quali furono elaborate le tariffe, nè di fornire dati sulla mortalità verificatasi fra gli assicurati. Le imprese di assicurazione hanno, per la legislazione vigente nel nostro paese, soltanto l'obbligo di presentare i bilanci e gli allegati al Ministero di agricoltura, secondo i modelli stabiliti dal Ministero.

Il Ministero procurò, anni or sono, di calcolare una tavola di mortalità su teste scelte, per contratti di assicurazione stipulati nel Regno. L'indagine fu preordinata da uomini eminenti nelle discipline stati-

stiche e da valorosi attuari, ma il materiale fornito dalle imprese di assicurazione, del tempo, era così viziato da errori che l'ufficio di statistica finì col rinunciare alla elaborazione del materiale raccolto.

Un tentativo di elaborazione di una tavola di mortalità degli assicurati italiani fu fatto pure dalla Associazione degli attuari italiani. Ma per divergenze sorte fra le Compagnie circa il valore del materiale apporato da ciascuna di esse, l'iniziativa non ebbe felice esito.

Recentemente, in seguito a voto del Consiglio della previdenza (voto emesso in una seduta nella quale presiedeva l'onorevole Ferraris), il Ministero invitava le Compagnie di assicurazione a voler fornire il materiale per una esperienza di mortalità degli assicurati che potesse valere a determinare i valori delle annualità su ipotesi più confidenti alle condizioni di vita del nostro paese.

Non può ascriversi a negligenza del Ministero, quindi, la mancanza di tali dati di osservazioni; nè può ascriversi a ignoranza del Ministro se egli ha dovuto ricercare in dati di esperienza straniera *soltanto qualche indizio* della importanza della selezione dei rischi in confronto della mortalità generale della popolazione.

Sembra anche utile ricordare qui che è erroneo giudicare del valore di una tavola di mortalità sulla base di confronti fra quozienti generici di mortalità, poichè la metodologia statistica insegna che le medie ponderate variano e per l'intensità del fenomeno nei singoli gruppi scelti e per l'importanza di ciascuno di essi sulla massa complessiva.

Intanto, in allegato a questa risposta si danno alcuni confronti, esclusivamente a titolo di elementi d'assaggio, fra la mortalità di teste scelte e quella della corrispondente popolazione complessiva. Da essi emerge quanto fosse giustificata, anzi quanto fosse stata mantenuta in limiti discreti, la conclusione riportata nella relazione e cioè che l'intensità della mortalità fra gli assicurati sia di circa un decimo inferiore a quelle della corrispondente popolazione complessiva.

**Esperienze di mortalità in Inghilterra.**

1 E T À Anni	2 Mortalità annuale riferita a 1000 persone, secondo la Tavola di mortalità della popolazione inglese Periodo di osservazione 1871-80 (1)	3 Mortalità annuale riferita a 1000 persone, secondo le Tavole di mortalità delle 20 Compagnie inglesi Hm (1869) (2)	4 Differenze : (Col. 2 — Col. 3)	
			Valori assoluti	Valori percentuali relativi, riferiti alla mortalità delle teste selezionate
27 a 28 . . . . .	8.35	7.32	1.03	14
32 a 33 . . . . .	10.08	8.03	2.05	26
37 a 38 . . . . .	12.22	9.10	3.12	34
42 a 43 . . . . .	14.85	10.81	4.04	37
47 a 48 . . . . .	17.97	13.45	4.52	34

(1) Supplement to the forty-fifth Annual Report of the Registrar General. London 1885, pag. VIII.  
(2) Tables de mortalité du comité des compagnies d'assurances a primes fixes sur la vie. Paris 1895, pag. 392.

Nota. — La tavola Hm è stata costruita in base alle osservazioni fatte durante un periodo di tempo che finisce col 1863. Quindi la mortalità degli assicurati non si giova delle migliorate condizioni generali di vita nella popolazione inglese, cosicché i valori riportati nella colonna 4 sono anche inferiori al vero.

**Esperienze di mortalità negli Stati Uniti dell'America del Nord.**

1 E T À Anni	2 Mortalità annuale riferita a 1000 persone secondo la tavola di mortalità della popolazione degli Stati Uniti (Censimento 1870) (1)	3 Mortalità annuale riferita a 1000 persone, secondo le Tavole di mortalità di esperienza americana (1868) (2)	4 Differenza : (Col. 2 — Col. 3)	
			Valori assoluti	Valori percentuali relativi, riferiti alla mortalità delle teste selezionate
27 a 28 . . . . .	12.17	8.20	3.97	47
32 a 33 . . . . .	12.87	8.61	4.26	49
37 a 38 . . . . .	13.97	9.23	4.74	51
42 a 43 . . . . .	15.67	10.25	5.42	53
47 a 48 . . . . .	18.25	12.00	6.25	52

(1) Ninth census. Volume II — The vital Statistics of the United States. Washington 1872, pag. XII.  
(2) Tables de mortalité du comité des compagnies d'assurances a primes fixes sur la vie. Paris 1895, pag. 392.



## Esperienze di mortalità in Francia.

1 E T À Anni	2 Mortalità annuale riferita a 1000 persone, secondo la Tavola della popolazione francese Censimento 1901 PM (1)	3 Mortalità annuale riferita a 1000 persone secondo la Tavola AF (1892) (2)	4 Differenza : (Col. 2 — Col. 3)	
			Valori assoluti	Valori percentuali relativi, riferiti alla mortalità delle teste selezionate
27 a 28 . . . . .	7.33	6.53	0.80	12
32 a 33 . . . . .	8.46	7.36	1.10	15
37 a 38 . . . . .	10.09	8.66	1.43	17
42 a 43 . . . . .	11.94	10.66	1.28	12
47 a 48 . . . . .	14.96	13.76	1.20	9

(1) Resultats statistiques du recensement de 1901, tome IV, pag. 69 a 74.

(2) Tables de mortalité du comité des compagnies d'assurances a primes fixes sur la vie. Paris 1895, pag. 392.

Nota. — La tavola AF è stata costruita in base alle osservazioni del periodo 1819-1887, quindi sono da ripetersi per i valori della colonna 4 le osservazioni fatte nella tabella che dà i confronti delle esperienze di mortalità in Inghilterra.

## QUESITO N. 2.

Si domanda che voglia spiegare:

a) perchè nella dimostrazione svolta alla pagina 4, pagina 5 e allegato VI della relazione si fece il computo dei caricamenti per i premi unici puri riguardanti il contratto di assicurazione *in caso di morte* attribuendo alle Compagnie di assicurazione ivi elencate premi di tariffa, che le Compagnie hanno dichiarati superiori a quelli che si leggono nelle tariffe stampate e di pubblico dominio.

b) che sia esteso il calcolo anche alle *forme miste* le quali sembrano essere prevalenti nelle assicurazioni sulla vita.

## RISPOSTA AL QUESITO II.

La dimostrazione svolta nella pagina 4 della relazione ed i valori segnati nell'allegato VI, corrispondono agli insegnamenti più scrupolosi della tecnica attuariale.

I valori attuali delle somme corrisposte dagli assicurati, segnati nell'allegato VI, furono ottenuti dai premi annui segnati nelle tariffe, tuttora in vigore presso le principali Compagnie di assicurazione operanti

nel Regno, mediante una nota formula, per la quale il valore attuale degli obblighi assunti dall'assicurato è uguale al premio annuo moltiplicato per l'annualità vitalizia aumentata di 1, se si suppongono, come avviene nella pratica, i premi annui pagati anticipatamente. Cosicchè, sia che si istituisca il raffronto fra premi annui, o che si istituisca fra premi unici, la scelta dei valori non altera la misura del caricamento, la quale dipende dal rapporto fra la differenza del premio di tariffa sul premio puro, e il premio puro stesso. Ciò si rileva, in modo evidente, dalla seguente dimostrazione: sia  $p_x$  il premio puro annuo e  $p_t$  il premio annuo di tariffa, saranno  $p_x (1 + a_x)$  e  $p_t (1 + a_x)$  i premi unici corrispondenti, di guisachè si ha la misura unitaria del caricamento:

$$c = \frac{p_t - p_x}{p_x} = \frac{p_t (1 + a_x) - p_x (1 + a_x)}{p_x (1 + a_x)}$$

E se la dimostrazione in simboli algebrici non suffraga, valga a provare la verità del nostro asserto la seguente tabella nella quale le misure di caricamento, già ottenute in base ai premi unici nell'alleg. VI, sono calcolate, invece, in base ai premi annui.

**Premi annuali anticipati per assicurare 1000 lire in caso di morte sulla testa di una persona avente l'età attuale 30 anni.**

Per ogni saggio d'interesse: in I colonna dà il premio annuo anticipato pagabile fin tanto che è in vita l'assicurato, secondo la Tavola M (maschi) di sopravvivenza della popolazione italiana; in II dà il premio annuo, pure anticipato, riferito dalle diverse Compagnie di assicurazione; in III dà la percentuale di cartamento del premio puro, necessaria per ottenere il premio di tariffa indicato accanto.

Denominazione delle Società	Saggio di interesse 3,25 %			Saggio di interesse 3,50 %			Saggio di interesse 4 %		
	Premio puro Tavola M	Premio di tariffa	Percentuale di cartamento riferita al premio puro	Premio puro Tavola M	Premio di tariffa	Percentuale di cartamento riferita al premio puro	Premio puro Tavola M	Premio di tariffa	Percentuale di cartamento riferita al premio puro
La Fondaria . . . . .	I 17.02	II 21.58	III 27	I 16.46	II 21.58	III 31	I 15.43	II 21.58	III 40
Assicurazioni generali . . . . .	17.02	21.30	25	16.46	21.30	29	15.43	21.30	38
La Reale . . . . .	17.02	22.40	32	16.46	22.40	36	15.43	22.40	45
Compagnia di Milano . . . . .	17.02	21.70	27	16.46	21.70	32	15.43	21.70	41
La Popolare . . . . .	17.02	21.60	27	16.46	21.60	31	15.43	21.60	40
Riunione Adriatica . . . . .	17.02	21.28	25	16.46	21.28	29	15.43	21.28	38
La Nazionale . . . . .	17.02	24.00	41	16.46	24.00	46	15.43	24.00	55



Risulta insussistente, quindi, la critica fatta sui valori scelti per la misura del caricamento.

È strano che i critici non abbiano rilevato che i premi unici segnati nell'allegato VI hanno soltanto valore di riferimento per istituire correttamente il confronto fra termini omogenei, come insegna un canone fondamentale della comparabilità di risultati statistici; per istituire cioè il confronto fra valori calcolati sulla stessa ipotesi di mortalità e sullo stesso saggio di rendimento dei capitali. Il premio unico segnato nelle tariffe delle imprese assicuratrici non è, e non può essere, equivalente al valore attuale dei premi annui di tariffa che saranno corrisposti dagli assicurati; ma è solo su questo elemento che doveva fondare e si fonda la nostra dimostrazione.

Le misure dei caricamenti indicati nella relazione dovevano servire unicamente come *indici* del margine consentito dagli attuali premi di tariffa per compenso di spese di amministrazione, per riserve straordinarie, per profitto dell'impresa. Ed è perciò che ci si è riferito soltanto alla forma previdenziaria fondamentale, l'assicurazione in caso di morte. Le altre forme di assicurazione sono una combinazione di questa con l'assicurazione in caso di sopravvivenza, per la quale, poi, le imprese adoperano anche ipotesi di mortalità speciali.

### QUESITO III.

Essendo nella relazione, pagina 7, asserito che anche nell'ipotesi esposta anteriormente, le tariffe consentirebbero sempre un profitto netto che non può essere inferiore al 7 od 8 per cento dei premi incassati, si domanda la comunicazione di un conto profitto e perdite quale si prevede possa aversi in ciascun anno dei primi dieci anni dello esercizio del monopolio.

### RISPOSTA AL QUESITO III.

L'affermazione fatta a pagina 7 della relazione trova chiara ed esaustiva documentazione in quanto è detto sulla misura dei caricamenti a pagina 5 e in quanto è detto sulla misura delle spese a pagina 7 e negli allegati cui il testo si riferisce. La formulazione di conti profitti e perdite per un decennio di vita per il novello Istituto di assicurazioni, come mi viene richiesta dall'onorevole Ferraris, è materia di profezia non corrispondente alla natura dei lavori che ci occupano.

### QUESITO IV.

Si domanda, di fronte a quanto è scritto a pagina 3 della Relazione, quali fallimenti di società di assicurazioni si verificarono in Italia oltre quello della *Mutual Reserve*.

### RISPOSTA AL QUESITO IV.

Da ricerche sommarie, limitate esclusivamente all'ultimo decennio, risulta che furono dichiarate fallite le seguenti Società di assicurazione sulla vita:

Etna (Roma), costituita nel 1900, fallita nel 1903;

Luisiana (Palermo), costituita nel 1904, fallita nel 1910;

Istituto italiano d'assicurazione (Roma), costituita nel 1905, fallita nel 1906;

Istituto lombardo di previdenza (Milano), costituita nel 1900, fallita nel 1901;

Fenice italiana (Milano), costituita nel 1903, fallita nel 1906;

Mutual Reserve (New York-Roma), costituita nel 1891, fallita nel 1908.

E si posero in liquidazione, (che nella maggior parte dei casi, data la natura tecnica e giuridica dell'impresa, corrisponde ad un vero fallimento) le seguenti società:

Avvenire Universal (Roma), costituita nel 1897, liquidata nel 1902;

Cassa Universale Lord Ferodesin (Riposto), costituita nel 1897, liquidata nel 1905;

Enotria (Roma), costituita nel 1907, liquidata nel 1909;

The popular life insurance Company (Londra-Genova), costituita nel 1905, liquidata nel 1907;

La Croce (Milano), costituita nel 1898, liquidata nel 1906;

Vera provvidenza (Roma), costituita nel 1901, liquidata nel 1909;

L'Universo (Milano), costituita nel 1889, (Vita 1907), liquidata nel 1910;

La Vincitrice (Napoli), costituita nel 1909, liquidata nel 1909;

Vita Italiana (Roma), costituita nel 1908, liquidata nel 1909;

British natural premium (Londra-Roma), costituita nel 1891, liquidata nel 1908.

Va poi notato che non poche Società si costituiscono con l'autorizzazione del Tribunale indi operano nel Regno, poi cessano le operazioni senza che il Ministero riesca ad averne notizia e ad imporre la regolare pubblicazione degli atti costitutivi e dei bilanci nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni*; nè il Ministero riesce, conseguen-

temente, a curare l'osservanza dell'obbligo del deposito prescritto dall'articolo 145 del Codice di commercio.

QUESITO V.

Si domanda che venga comunicato per ciascun anno dell'ultimo quinquennio:

a) l'ammontare distinto del provento percepito dalle tasse per l'assicurazione-vita e dalle tasse per l'assicurazione contro le disgrazie accidentali, distinzione che è prescritta nei modelli ministeriali pei bilanci delle singole Compagnie;

b) l'ammontare delle imposte di ricchezza mobile pagate dalle Compagnie per i profitti sulle operazioni del ramo vita eliminando gli altri profitti industriali.

RISPOSTA AL QUESITO V, lettera a).

Dal modello di bilancio per le Compagnie di assicurazione, approvato con regio decreto 9 gennaio 1887, n. MMCCCXCVIII, e tuttora in vigore, non si può desumere

l'ammontare delle tasse di assicurazione stabilite dalla legge (testo unico) 26 gennaio 896, n. 44. Nel conto profitti e perdite, le società di assicurazione devono indicare lo ammontare delle tasse erariali, locali, ecc. (V. n. 9 dell'uscita modello C, per assicurazioni-vita e n. 7 dell'uscita modello B, per altri rami di assicurazione), distinguendo solo se si tratta di tasse a carico della Società o di tasse pagate per conto degli assicurati, vi sono quindi comprese altre tasse ed imposte, oltre quelle di assicurazione predette.

Il Ministero delle finanze non tiene distinte poi le tasse di assicurazione percepite secondo che si tratti di assicurazioni sulla vita o assicurazioni contro le disgrazie accidentali, essendo unica la misura unitaria della tassa, e cioè, l'1 per cento dei premi. Però conoscendosi l'ammontare complessivo di queste tasse (V. pag. 44, relazione) e l'ammontare dei premi per le assicurazioni sulla vita, si può approssimativamente ripartire il detto ammontare secondo che si tratta di assicurazione-vita o assicurazione contro le disgrazie accidentali.

	Premi vita (1)	Tasse per contratti di assicu- razione sulla vita	Tassa per contratti di assicu- razione contro le disgrazie accidentali	Totale
1907-908 . .	59,997,400	599,974	156,812	756,786
1908-909 . .	61,232,562	612,326	94,390	706,716
1909-910 . .	62,238,029	622,380	148,310	770,690

(1) I premi qui indicati sono così determinati: dai bilanci risultano i premi incassati in ogni esercizio, cioè, in generale dal 1° gennaio al 31 dicembre: si sono dedotti i premi relativi agli esercizi finanziari, considerando come premi incassati in ciascun esercizio finanziario la semisomma dei premi incassati nei due corrispondenti esercizi annuali solari dell'Impresa assicuratrice, eccettoché per l'esercizio 1909-910 poichè non conoscendosi finora l'ammontare dei premi incassati nell'esercizio 1910 ci si dovette riferire ai premi incassati nel 1909.

D'altronde non sappiamo a che cosa possa servire, ai fini del disegno di legge presentato al Parlamento, la indagine sopra

indicata; poichè l'articolo 16 del testo ministeriale prescrive che sui contratti fra l'Istituto nazionale e gli assicurati si con-



tinuerà a pagare la tassa speciale in conformità delle disposizioni vigenti. Si può solo prevedere un allargamento della produzione e quindi un maggiore introito dello Stato.

QUESITO VI.

Si domanda a quanto si preveda l'ammontare della perdita per l'Erario in seguito alle esenzioni concesse all'Istituto nazionale e dalla progressiva diminuzione di affari delle società esistenti.

RISPOSTA AL QUESITO V, lettera b)  
E RISPOSTA AL QUESITO VI.

L'erario percepisce attualmente dalle imprese di assicurazioni una tassa proporzionale ai premi incassati che sarà corrisposta pure sui contratti stipulati coll'Istituto nazionale e che aumenterà coll'aumentare della produzione dell'Istituto. L'erario percepisce

inoltre, dalle imprese attualmente operanti in Italia, per imposta di ricchezza mobile, come è provato nell'allegato XII, la somma di lire 602,000 annue (in proporzione del 10.20 per cento sul reddito industriale accertato per le imprese di assicurazioni in circa 6 milioni) somma che sarà introitata pure, in parte, negli esercizi futuri, finchè le imprese non avranno liquidato i loro portafogli.

Il reddito industriale, sopra accertato, comprende evidentemente i guadagni dipendenti dalla minore mortalità verificatasi fra gli assicurati in confronto di quella prevista e comprende pure ogni altro guadagno dipendente dagli investimenti del capitale; nè è possibile scindere i profitti delle imprese di assicurazioni a meno che non si voglia compiere una indagine (non autorizzata dalla legislazione vigente) sulle singole operazioni registrate nel Libro Giornale di ciascuna azienda.

### Quesito del deputato Celesia

#### QUESITO.

L'emendamento del progetto, secondo le suesposte direttive, sembra all'onorevole proponente raccomandabile per le seguenti ragioni:

I. Il monopolio è assicurato, poichè per la parte delle assicurazioni inferiori entra in vigore subito; per le maggiori ne è assicurato il funzionamento dopo un determinato periodo di anni. È da notare che nei piccoli affari, che sono e più diverranno numerosi, il rischio è ripartito, quasi escluso il pericolo di frodi ed il bisogno di riassicurazione.

II. La proposta continuazione delle operazioni delle Società esistenti per un periodo determinato in concorrenza coll'istituto di Stato, in confronto col sistema dell'immediata totale avocazione, presenta i seguenti vantaggi:

a) non turba in modo allarmante gli interessi degli assicurati e dispensa quindi lo Stato da oneri di garanzia o rilievo di cui è difficile, per non dire impossibile, misurare ora la portata;

b) salvaguarda il personale;

c) prepara, senza scosse e senza grave turbamento degli interessi attuali, il funzionamento completo del monopolio.

III. L'istituto di Stato, mediante la tassa proposta a carico dei nuovi affari stipulati dalle Compagnie esistenti, è messo in condizione di potere, a poco a poco, vantaggiosamente concorrere con esse, mentre le Compagnie ed i loro nuovi assicurati, consci che la vita delle stesse non durerà oltre il termine prestabilito, potranno di coerenza regolare e garantire in modo certo il loro interesse.

IV. Lo Stato garantirebbe meglio l'avvenire degli assicurati, obbligando le Società esistenti a completare il deposito delle riserve necessarie per gli affari in corso.

Avendo l'onorevole ministro dichiarato di non poter accettare la proposta, l'onore-

vole Celesia non vi insiste, pur essendo convinto che difficilmente si troverà altro modo di conciliare l'esercizio del monopolio coi legittimi interessi degli assicurati e degli impiegati.

Affermato il principio del monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita, emendare il disegno di legge colle seguenti direttive:

1. Creare un istituto di Stato cui siano devolute esclusivamente tutte le assicurazioni sulla vita non oltrepassanti le lire cinquemila ed autorizzato ad assumere le assicurazioni di maggior somma.

2. Vietare la costituzione di nuove Società di assicurazioni.

3. Autorizzare le Società di assicurazioni sulla vita esistenti ed operanti nello Stato a continuare indefinitivamente o per un determinato numero di anni le operazioni alle condizioni seguenti:

a) applicazione ai nuovi contratti da loro stipulati, di una tassa speciale proporzionale da pagarsi o annualmente o altra stipulazione del contratto o di un'altra tassa al momento della riscossione del premio, tasse da devolversi a beneficio delle pensioni operaie;

b) determinare speciali norme di vigilanza e condizioni di garanzia di esercizio cui dovranno sottoporsi le Società esistenti, anche mediante riforme agli statuti;

c) Trasformare le Società tontinarie in Società di assicurazioni ordinarie, con facoltà di recesso ai soci.

#### RISPOSTA.

L'onorevole Celesia non fa una proposta formale, ma solo un quesito. Il Governo però dichiara di non poter entrare nell'ordine di idee cui si accenna, perchè tutta la natura del disegno di legge verrebbe mutata.